TERZO PILASTRO

INFORMATIVA AL PUBBLICO SULLA SITUAZIONE AL 31.12.2022

ai sensi del Regolamento UE n. 876/2019 (CRR II) e delle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche (Circolare Banca d'Italia n. 285/13)

Documento approvato dal C.d.A.
il 19/06/2023

INTRODUZIONE 3

ART. 435 CRR (LETT.A) – OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO 12

INFORMATIVA SUL GOVERNO SOCIETARIO (CIRC. BI 285/13 – tit. iv – SEZ. vii) 33

ART. 436 CRR: AMBITI DI APPLICAZIONE 38

ART. 437 CRR: FONDI PROPRI 39

ART. 438 E 447 CRR: INFORMATIVA SUI REQUISITI DI FONDI PROPRI E SUGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO 47

ART. 450: INFORMATIVA SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE 58

INFORMATIVA SULLE ESPOSIZIONI SOGGETTE A MORATORIE LEGISLATIVE E NON LEGISLATIVE E SULLE NUOVE ESPOSIZIONI ORIGINATE SOGGETTE A SCHEMI DI GARANZIA PUBBLICA 66

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 435, LETTERE E) ED F) DEL CRR 69

ATTESTAZIONE SULLE POLITICHE E GLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA AI SENSI DELLA PARTE OTTO, ART. 431 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.876/2019 71

INTRODUZIONE

Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento UE n. 575/2013 (cd. CRR - *Capital Requirements Regulation*, contenente riferimenti direttamente applicabili all'interno di ciascuno Stato membro) e successivi aggiornamenti e nella Direttiva 2013/36/UE (cd. CRD IV - *Capital Requirements Directive*) e successive modifiche, che hanno trasposto nell'ordinamento dell'Unione Europea gli *standard* definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il cd. *framework* di Basilea 3).

CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione (RTS o ITS) approvate dalla Commissione europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. A tale riguardo, con la pubblicazione della Circolare 285/13 "*Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" della Banca d'Italia*, sono state recepite nella regolamentazione nazionale le norme e indicate le modalità attuative della disciplina, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

In data 7 giugno 2019 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento UE n. 876/2019 (c.d. "*Capital Requirements Regulation II*" – "CRR II") del 20 maggio 2019, rientrante nel pacchetto di riforme normative che comprende anche la Direttiva UE n. 878/2019 (c.d. "*Capital Requirements Directive V*" – "CRD V", del 20 maggio 2019 e che modifica la Direttiva UE 2013/36 (CRD IV). Tale Regolamento si applica a decorrere dal 28 giugno 2021 e va a modificare il Regolamento UE n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (introduzione di un requisito minimo obbligatorio di leva finanziaria e di una riserva minima obbligatoria per gli enti G-SII), il coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) (introduzione dell'obbligo segnaletico da parte dell'ente), i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte (modifica al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte attraverso l'introduzione di un nuovo metodo standardizzato maggiormente sensibile al rischio), il rischio di mercato (modifica al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato), le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo (modifica al calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio (RWA) per gli organismi di investimento collettivo (OICR), le esposizioni verso progetti infrastrutturali (introduzione di un nuovo fattore di sostegno da applicare alle esposizioni verso progetti infrastrutturali), le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento UE n. 648/2012. Inoltre, ha dato mandato all'EBA, nell'art. 434bis "Modelli per l'informativa", di elaborare norme tecniche di attuazione per specificare i modelli e le relative istruzioni che devono essere utilizzate per la disclosure, al fine di istituire un unico framework normativo, in luogo della pluralità di fonti normative in materia presenti. Facendo seguito a tali disposizioni, l'Autorità Bancaria Europea ha elaborato le nuove norme tecniche di attuazione (EBA/ITS/2020/04) con l'obiettivo appunto di

uniformare il contenuto dell'informativa attraverso un unico *framework* normativo in grado di garantire informazioni sufficientemente complete e comparabili[1].

La normativa si basa su tre Pilastri:

a) il Primo Pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo);
   Sono inoltre previsti:
   - l'obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica;
   - i requisiti ed i sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* – LCR) sia di regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (*Net Stable Funding Ratio* – NSFR);
   - un coefficiente di leva finanziaria (*Leverage Ratio*), che consiste nel rapporto percentuale tra il patrimonio costituito dal capitale di Classe 1 e l'ammontare totale delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori bilancio;
b) il Secondo Pilastro richiede agli intermediari, nell'ambito di un robusto sistema di governo societario e di controlli interni, di dotarsi:
   – di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (cd. ICAAP *Internal Capital Adequacy Assessment Process*), in via attuale e prospettica ed in ipotesi di "stress", a fronte di tutti i rischi rilevanti per l'attività bancaria; e
   – di un adeguato sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (cd. ILAAP - *Internal Liquidity Adequacy Assessment Process).*

     L'ICAAP e l'ILAAP devono essere coordinati, rispondenti e coerenti con il sistema degli obiettivi di rischio (RAF - *Risk Appetite Framework*) e con il Piano di Risanamento. All'Organo di Vigilanza è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica dell'affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cd. SREP - *Supervisory Review and Evaluation Process*), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;
c) il Terzo Pilastro (Disciplina di Mercato) prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.

Per ciò che attiene, in particolare, all'informativa al pubblico (Terzo Pilastro), la materia è disciplinata direttamente:

[1] In data 24 giugno 2020 l'EBA ha emanato le nuove norme tecniche di attuazione EBA/ITS/2020/04 denominate "*Implementing technical standard on public disclosures by institutions of the informations referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (UE) n. 575/2013*", applicabili a partire dal 28 giugno 2021.

I. dal Regolamento UE n. 876/2019 (CRR II), Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3, applicabile dal 28 giugno 2021;
II. dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione:

- Regolamento UE n. 2395/2017, inerente le disposizioni transitorie dei Fondi Propri dirette ad attenuare l'introduzione del principio contabile internazionale IFRS 9;
- Regolamento UE n. 1030/2014, riguardante i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica;
- Regolamento UE n. 2021/637, che su mandato della CRR II stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte Otto, titoli II e III, del Regolamento UE n. 575/2013. Con l'entrata in vigore di tale Regolamento vengono abrogati il Regolamento UE n. 1423/2013 della Commissione (Informativa sui requisiti dei fondi propri), il Regolamento delegato UE n. 2015/1555 della Commissione (Informativa sulla riserva anticiclica), il Regolamento di esecuzione UE n. 2016/200 della Commissione (Informativa sul coefficiente di leva finanziaria) e il Regolamento delegato UE n. 2017/2295 della Commissione (Informativa sulle attività vincolate e non vincolate);
- Regolamento UE n. 763/2021, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento UE n. 575/2013 e della Direttiva UE n. 59/2014 per quanto riguarda la segnalazione ai fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;
- Regolamento UE n. 631/2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal Regolamento UE n. 637/2021 per quanto riguarda l'informativa sulle esposizioni al rischio tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione.

III. gli orientamenti emanati dalla European Bank Autority (EBA) diretti a disciplinare specifici aspetti relativi agli obblighi di Informativa al Pubblico.

I citati riferimenti sono integrati:

- dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, per quanto inerente al recepimento della disciplina dell'informativa al pubblico stato per stato richiesta dall'art. 89 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV);
- dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, Sezione VI, per quanto attinente agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati inerenti alle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- dalle disposizioni in materia di Governo Societario della Banca d'Italia (di cui alla Circolare 285/13, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) sulla cui base devono essere fornite, a

integrazione dei riferimenti in materia di sistemi di governance richieste dall'art. 435 (2) del CRR:

- le informazioni inerenti agli assetti organizzativi e di governo societario;
- l'indicazione motivata della categoria di classificazione in cui è collocata la banca a esito del processo di valutazione di cui alla Sezione 1, par. 4.1;
- specifiche informazioni sulla composizione degli organi e gli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale;
- informazioni sulle politiche di successione eventualmente predisposte.

In data 2 giugno 2020 l'Autorità Bancaria Europea ha provveduto a pubblicare gli Orientamenti in materia di segnalazione e informativa riguardanti le esposizioni soggette alle misure applicate in risposta alla crisi COVID-19 (EBA/GL/2020/07), diretti a richiedere alle Banche di fornire le informazioni in merito a:

- Finanziamenti oggetto di moratorie che rientrano nell'ambito di applicazione delle linee guida EBA/GL/2020/02, modificate poi dai successivi Orientamenti EBA/GL/2020/08 e Orientamenti EBA/GL/2020/15, emanati rispettivamente il 25 giugno 2020 e il 2 dicembre 2020 (i quali hanno esteso il termine entro il quale la moratoria deve essere annunciata e applicata);
- I finanziamenti oggetto di misure di concessione (*forbearance measures*) applicate in risposta alla crisi sanitaria;
- I nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o da altro Ente Pubblico in risposta alla crisi generata dal Coronavirus.

L'EBA, con comunicazione del 16 dicembre 2022, ha abrogato con decorrenza 1° gennaio 2023 gli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della recente crisi sanitaria COVID-19 (EBA/GL/2020/07).

In data 26 giugno 2020, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento UE 2020/873, che modifica il Regolamento UE n. 575/2013 e il Regolamento UE n. 876/2019, in riferimento ad alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia COVID-19. In sintesi, le principali modifiche hanno riguardato:

- il trattamento temporaneo dei profitti e delle perdite non realizzate, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, alla luce della pandemia COVID-19;
- la proroga del periodo transitorio IFRS9 per ulteriori due anni e la possibilità, per gli enti che in precedenza avessero già deciso di avvalersi o non avvalersi delle disposizioni transitorie, di poter revocare la decisione in qualsiasi momento durante il "nuovo" periodo transitorio;
- il trattamento prudenziale favorevole delle esposizioni non performing derivante dal COVID-19 e coperte da garanzie pubbliche concesse dagli Stati membri;

- la modifica al meccanismo di compensazione per l'esclusione temporanea dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria di alcune esposizioni detenute nei confronti delle Banche Centrali;
- il trattamento prudenziale favorevole nell'ambito del modello standardizzato alle esposizioni derivanti da prestiti dietro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, anticipando quanto previsto dalla CRR 2, nuova metodologia di calcolo dello SME Supporting Factor.

Ad integrazione del quadro regolamentare delineatosi per la crisi pandemica, a seguito dell'adozione del c.d. CRR "*quick fix*", in data 11 agosto 2020 l'EBA ha pubblicato ulteriori linee guida in materia di *reporting* e informativa, con cui vengono forniti chiarimenti ed istruzioni per l'applicazione delle novità regolamentari ai fini della compilazione dei *template* del rischio di credito, del rischio di mercato, dei fondi propri, del coefficiente di leva finanziaria e, per quest'ultimo, della relativa *disclosure* ("*Guidelines on supervisory reporting and disclosure requirements in compliance with the CRR 'quick fix' in response to the COVID-19 pandemic*" - EBA/GL/2020/11), nonché modifica gli orientamenti EBA/GL/2018/01 con la linea guida (EBA/GL/2020/12), sull'informativa uniforme ai sensi dell'articolo 473-bis del Regolamento (UE) n. 876/2019 (CRR II) riguardo alle disposizioni transitorie volte a mitigare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS9 sui Fondi Propri per garantire la conformità con il CRR "*quick fix*" in risposta alla pandemia Covid-19. Al riguardo, PRADER BANK, ai fini del calcolo dei Fondi Propri al 31 dicembre 2022, ha deciso di avvalersi dei suddetti trattamenti temporanei.

In data 23 dicembre 2020 è entrato in vigore il Regolamento Delegato UE n. 2176/2020. Che va a modificare il Regolamento Delegato UE n. 241/2014 per quanto riguarda la deduzione delle attività sottoforma di *software* dagli elementi del capitale primario di classe 1. Il Regolamento, che ha come scopo anche quello di sostenere la transizione verso un settore bancario più digitalizzato, introduce il criterio di ammortamento prudenziale applicato a tutte le attività sottoforma di *software* su un periodo di 3 anni, indipendentemente dalla vita utile stimata ai fini contabili.

Ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali, PRADER BANK applica le disposizioni di cui al sopraccitato Regolamento alla data di riferimento del 31 dicembre 2022.

In data 21 aprile 2021 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 2021/637 della Commissione europea del 15 marzo 2021, il quale stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte Otto, Titoli II e III, del Regolamento UE n. 575/2013. Tale Regolamento, applicabile dal 28 giugno 2021, ha abrogato il Regolamento di esecuzione UE n. 1423/2013 della Commissione (Informativa sui requisiti dei fondi propri), il Regolamento delegato UE n. 2015/1555 della Commissione (Informativa sulla riserva anticiclica), il Regolamento di esecuzione UE n. 2016/200 della Commissione (Informativa sul coefficiente di leva finanziaria) e il Regolamento delegato UE n. 2017/2295 della Commissione (Informativa sulle attività vincolate e non vincolate) e si pone l'obiettivo di definire un framework di riferimento unico in tema di informativa al pubblico, armonizzando la disciplina di mercato mediante la messa a disposizione di formati, modelli e tabelle per l'informativa uniformi.

In data 12 maggio 2021 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 763/2021 della Commissione europea del 23 aprile 2021, il quale stabilisce le norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento UE n. 575/2013 e della Direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda gli obblighi di informativa al pubblico in materia di requisiti di fondi propri e passività ammissibili.

Alla data del 31 dicembre 2022, tali disposizioni non si applicano alla PRADER BANK in quanto non risulta ente G-SII.

In data 19 aprile 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento UE n. 631/2022 del 13 aprile 2022, tramite il quale sono state modificate le norme tecniche di attuazione stabilite dal Regolamento UE n. 637/2021 per quanto riguarda l'informativa qualitativa e quantitativa sulle esposizioni al rischio tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione conformemente all'articolo 448 del CRR II.

La Banca, al 31 dicembre 2022, non pubblica l'informativa richiesta in linea con quanto disciplinato dall'art. 433 ter per gli enti piccoli e non complessi (SNCI).

In data 12 ottobre 2022 l'Autorità Bancaria Europea ha pubblicato gli Orientamenti EBA/GL/2022/13, recanti modifica agli orientamenti EBA/GL/2018/10 relativi all'informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione. Tali orientamenti hanno reintrodotto a partire dal 31 dicembre 2022, per gli enti piccoli e non complessi e per gli altri enti che non devono adempiere agli obblighi di informativa previsti dall'art. 442 del CRR (applicabile invece ai grandi enti), gli obblighi di informativa riguardanti le esposizioni deteriorate, le esposizioni oggetto di misure di concessione e le attività pignorate.

Tale *framework* regolamentare è, pertanto, funzionale a rafforzare la capacità delle banche di assorbire gli *shock* derivanti da tensione di natura economica e finanziaria, a migliorare la gestione del rischio e la *governance*, nonché a rafforzare la trasparenza e l'informativa verso il mercato. Esso mira ad incoraggiare la disciplina del mercato attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa tale da consentire agli investitori di disporre di tutte le informazioni fondamentali sui Fondi Propri, sul perimetro di rilevazione, esposizione e processi di valutazione dei rischi e, di conseguenza sull'adeguatezza patrimoniale.

In applicazione di quanto disposto dalla normativa di riferimento, PRADER BANK nella predisposizione della presente Informativa assicura il rispetto dei seguenti principi:

- Chiarezza: al fine di assicurare il rispetto di tale principio, la Banca presenta le informazioni in una forma comprensibile alle principali parti interessate (investitori, clienti del settore finanziario, altri soggetti), evidenziando ed individuando gli elementi di maggiore importanza all'interno del documento. Le questioni complesse vengono spiegate con un linguaggio semplice e le informazioni relative ad ogni singolo rischio sono presentate unitamente all'interno di apposite sezioni dedicate dell'Informativa;
- Significatività: la Banca intende tale concetto come incentrato sugli utilizzatori, valutandolo in base alle esigenze degli stessi. Essa viene esaminata a livello di ogni singolo obbligo informativo, e se del caso su base aggregata. L'informativa deve descrivere le principali attività

e mettere in evidenza i rischi correnti e potenziali più rilevanti per la Banca, chiarendo come essi sono gestiti e includendo le informazioni che potrebbero attirare l'attenzione del mercato, assicurando di non escludere le informazioni ritenute di particolare interesse per gli utilizzatori. Pertanto, la Banca descrive le variazioni significative in termini di esposizione al rischio tra il periodo di segnalazione e quello precedente, nonché le varie azioni intraprese dal Consiglio di Amministrazione. Infine, la Banca fornisce informazioni sufficienti, sia in termini qualitativi sia quantitativi, sui processi e sulle procedure adottati dal per l'individuazione, misurazione e gestione dei rischi;

- Coerenza nel tempo: le informazioni pubblicate all'interno dell'Informativa al Pubblico devono essere coerenti con quanto pubblicato nei periodi di riferimento precedenti, al fine di consentire alle principali parti interessate di individuare l'evoluzione del profilo di rischio della Banca, in relazione a tutti gli aspetti significativi della sua attività. Pertanto, la Banca procede ad evidenziare e spiegare, all'interno della specifica sezione interessata dalla variazione, eventuali integrazioni, cancellazioni e altre variazioni di contenuto e/o alla struttura dell'informativa rispetto alle pubblicazioni precedenti;
- Comparabilità tra enti: le informazioni contenute nel presente documento devono essere comparabili con quelle riportate dagli altri Enti. Il livello di dettaglio e gli schemi di rappresentazione devono consentire alle parti interessate di effettuare confronti tra Enti e giurisdizioni diverse in merito alle attività, alle metriche prudenziali, ai rischi e alle modalità di gestione degli stessi.

Il presente documento, denominato "Terzo Pilastro - Informativa al Pubblico sulla situazione al 31 dicembre 2022" è stato redatto dalla Banca e fornisce l'aggiornamento al 31 dicembre 2022 delle informazioni richieste dall'art. 433 ter del Regolamento UE n. 876/2019 per gli enti piccoli e non complessi.

Secondo quanto disposto dal succitato Regolamento il documento è reso disponibile annualmente, congiuntamente ai documenti di bilancio, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca www.praderbank.com nella sezione "Informative e Documenti Societari", conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Nella predisposizione del presente documento sono stati utilizzati anche elementi comuni col processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale e del governo della gestione della liquidità (Resoconto ICAAP/ILAAP) e informazioni tratte dalle Politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 16/05/2022 e relative all'anno di riferimento dell'informativa.

Si precisa che il presente documento al 31 dicembre 2022 è stato realizzato utilizzando gli schemi informativi previsti dal nuovo *framework* di Pillar 3 (Regolamento UE n. 637/2021).

Infine, si precisa che, la Banca non utilizza metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali basate su modelli interni e, dunque, nel presente documento non viene fornita l'informativa richiesta per gli intermediari che adottano tali sistemi (artt. 452 "Uso del metodo IRB per il rischio di credito", 454

"Uso dei metodi avanzati di misurazione per il rischio operativo e 455 "Uso di modelli interni per il rischio di mercato" del Regolamento UE n. 876/2019).

INDICE DELLE INFORMAZIONI QUANTITATIVE IN OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI NORMATIVE DEL REGOLAMENTO UE N. 575/2013 ("CRR") E SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO UE N. 876/2019 ("CRR II"), IN COERENZA CON IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE N. 637/2021, EBA/GL/2020/07 E EBA/GL/2020/12.

Di seguito viene riportata, in ottemperanza ai principi di chiarezza e comparabilità tra enti, una tabella di sintesi che segnala il collocamento all'interno del presente documento di Informativa al Pubblico III° Pilastro, delle informazioni quantitative richieste dalla Parte otto del Regolamento UE n. 876/2019 e dal Regolamento UE n.637/2021, applicabili dal 28 giugno 2021, oltre a quanto richiesto dalle EBA/GL/2020/07 e dalle EBA/GL/2020/12.

Articolo CRR	Informativa al Pubblico III° Pilastro	Descrizione tabella	Riferimento normativo	Note
Art. 437 CRR	Fondi Propri	Modello 1: Composizione patrimoniale	-	
Art. 438 e 447 CRR	Requisiti di fondi propri e importi delle esposizioni ponderati per il rischio	EU OV1: Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio	Regolamento UE n.637/2021	
		EU KM1: Metriche principali	Regolamento UE n.637/2021	
		Modello IFRS 9/articolo 468-FL: Allegato I - Confronto dei fondi propri e dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria degli enti, con e senza l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti, con e senza l'applicazione del trattamento temporaneo in conformità dell'articolo 468 del CRR	EBA/GL/2020/12	
Art. 442 CRR	Rettifiche di valore su crediti	Tabella 1: qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione	EBA/GL/2022/13	
		Tabella 3: qualità creditizia delle esposizioni deteriorate e non deteriorate per giorni di scaduto	EBA/GL/2022/13	
		Tabella 4: esposizioni deteriorate e non deteriorate e relative rettifiche e accantonamenti	EBA/GL/2022/13	
		Tabella 9: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi	EBA/GL/2022/13	
-	Informativa sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative	COV_001: Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative	EBA/GL/2020/07	

Articolo CRR	Informativa al Pubblico III° Pilastro	Descrizione tabella	Riferimento normativo	Note
	e sulle nuove esposizioni originate soggette a schemi di garanzia pubblica	COV_002: Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie	EBA/GL/2020/07	
		COV_003: Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi COVID-19	EBA/GL/2020/07	
Art. 450 CRR	Politica di remunerazione	Modello EU REM1: Remunerazione riconosciuta per l'esercizio	Regolamento UE n.637/2021	
		Modello EU REM2: Pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)	Regolamento UE n.637/2021	
		Modello EU REM3: remunerazione differita	Regolamento UE n.637/2021	
		Modello EU REM4: remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio	Regolamento UE n.637/2021	
		Modello EU REM5: informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)	Regolamento UE n.637/2021	

ART. 435 CRR (LETT.A) – OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO

INFORMATIVA QUALITATIVA

Il modello di governo dei rischi, ovvero l'insieme dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di gestione e controllo finalizzati a fronteggiare i rischi cui è esposta la Banca, si inserisce nel più ampio quadro del Sistema dei controlli interni (c.d. "SCI") aziendale, definito in coerenza con le disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche contenute nella Circolare 285/13 della Banca d'Italia. Tali disposizioni richiedono l'adozione di una serie di articolati interventi sull'organizzazione, i processi ed i dispositivi interni aziendali.

Il principio ispiratore delle scelte aziendali in materia si basa sulla consapevolezza che un efficace sistema dei controlli costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e che gli assetti organizzativi e i processi debbano costantemente risultare atti a supportare la realizzazione degli interessi dell'impresa contribuendo, al contempo, ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione e stabilità aziendale. Funzioni di controllo autorevoli e adeguate contribuiscono, infatti, a guidare gli organi di vertice verso scelte strategiche coerenti con il quadro normativo e con le potenzialità aziendali, agevolano lo sviluppo di una cultura aziendale orientata alla correttezza dei comportamenti e all'affidabilità operativa, permettono di accrescere la fiducia degli operatori e dei clienti.

Risk Appetite Framework

Nell'ambito del modello di gestione dei rischi il RAF rappresenta il quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il business model e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Il framework adottato dalla Banca è impiantato su una puntuale gestione delle diverse fattispecie di rischio a cui è esposta. Esso è caratterizzato da una visione unitaria dei rischi e dalla semplicità dell'impostazione degli indicatori prescelti a vantaggio dell'immediata "governabilità" da parte degli Organi di Vertice.

Il Risk Appetite Framework costituisce una cornice generale di riferimento che consente di stabilire il livello di rischio (complessivo e per tipologia) che si intende raggiungere, in rispondenza agli obiettivi strategici prefissati ed al particolare modello di business adottato; come tale costituisce uno strumento indispensabile ai fini del posizionamento prudente (ossia entro valori limite ritenuti accettabili) della effettiva capacità di assunzione del rischio da parte della Banca.

Con riferimento ai rischi quantificabili, la declinazione degli elementi costituenti il RAF è stata impostata facendo riferimento alle medesime metodologie di misurazione dei rischi utilizzate nella valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ICAAP/ILAAP).

Maggiori informazioni circa il Risk Appetite Framework (RAF) adottato della Banca sono declinate nella Parte E di Nota Integrativa del Bilancio 2022.

Nell'ambito del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, la Banca ha formalizzato il proprio processo di gestione dei rischi ossia l'insieme delle regole, delle procedure, delle risorse (umane, tecnologiche e organizzative) e delle attività di controllo volte a identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare nonché comunicare ai livelli gerarchici appropriati tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti ed a livello di portafoglio di impresa, cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno.

Le strutture operative sono le prime responsabili del processo di gestione dei rischi: nel corso dell'operatività giornaliera tali strutture devono identificare, misurare o valutare, monitorare, attenuare i rischi derivanti dall'ordinaria attività aziendale in coerenza con il processo di gestione dei rischi; esse devono rispettare i limiti operativi loro assegnati coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi.

La definizione di un processo di gestione dei rischi in modo coerente alle scelte strategiche adottate, rappresenta un presupposto per l'effettivo perseguimento delle politiche di rischio assunte dai competenti Organi aziendali, in quanto consente di orientare l'operatività delle funzioni risk taking. Si precisa, inoltre, che il presente processo di gestione dei rischi, ancorché lo stesso si ripercuota sulle modalità di realizzazione del proprio business aziendale, è tenuto distinto, nell'ambito della regolamentazione interna, dai dispositivi che disciplinano i relativi processi produttivi/amministrativi (ad esempio processo creditizio, ecc.).

Il processo di gestione del rischio è articolato nelle fasi di seguito genericamente descritte:

- Identificazione: attività di inquadramento del rischio, tenuto conto della definizione e delle specifiche disposizioni di vigilanza, nel modello di business attraverso anche l'individuazione delle fonti interne ed esterne da cui origina il rischio (c.d. fattori di rischio). In tale contesto, in funzione delle attività alle stesse attribuite rilevano quindi anche le Funzioni aziendali coinvolte nel complessivo processo di gestione del rischio. Sono inoltre evidenziate le attività di raccolta e di classificazione delle informazioni e le relative fonti di informazione relative al rischio e propedeutiche alla definizione di una base informativa completa, all'identificazione del rischio e allo svolgimento delle successive fasi del processo;
- Misurazione/Valutazione: attività di determinazione, attraverso metodologie specifiche approvate dal Consiglio di Amministrazione, dell'assorbimento patrimoniale del capitale interno, nonché di ulteriori misure sintetiche di rischio ed indicatori di maggior dettaglio utilizzati ai fini gestionali, e/o funzionali alla valutazione dei rischi difficilmente quantificabili e alla successiva fase di monitoraggio;
- Prevenzione/Mitigazione: concernente i presidi organizzativi e le attività di identificazione degli interventi volti alla prevenzione e/o alla mitigazione del rischio, coerentemente con la propensione al rischio stabilita. In particolare, sono evidenziati i presidi che consentono:
    - in ottica ex ante di prevenire assunzione di rischi oltre il livello desiderato;

- in ottica ex post di ridurre il rischio assunto entro il livello desiderato, nonché di gestire eventuali condizioni di stress.

Questa fase del processo di gestione dei rischi è integrata il Risk Appetite Framework adottato dalla Banca.

- Monitoraggio: attività di raccolta ed organizzazione strutturata dei risultati ottenuti dall'attività di misurazione e valutazione, nonché di ulteriori rilevazioni di natura quantitativa e qualitativa che supportano l'analisi dell'esposizione ai rischi in esame e la verifica del rispetto degli indicatori RAF nelle varie declinazioni, adottati nel rispetto della Regolamentazione RAF.
- Reporting e comunicazione: attività volta alla predisposizione delle appropriate informazioni da trasmettere agli Organi aziendali ed alle altre funzioni (ivi comprese quelle di controllo) in merito ai rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti cogliendone, in una logica integrata, anche le interrelazioni reciproche e con l'evoluzione del contesto esterno.

Piano di risanamento (Recovery Plan)

Si evidenzia in premessa che la Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia, adempie agli obblighi in materia di piani di risanamento con modalità semplificate disciplinate dalla stessa Banca d'Italia. Per tali ragioni, il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato con cadenza biennale. Pertanto, la Banca ha, a suo tempo, predisposto il proprio piano di risanamento così come richiesto dalla Direttiva BRRD e collegate disposizioni di attuazione, definendo, in tale ambito, le modifiche necessarie alle procedure organizzative per assicurare la coerenza con il modello di governance, il sistema dei controlli interni, nonché il risk management framework del complessivo impianto del piano di risanamento.

In particolare, tra i principali profili di intervento realizzati si evidenziano:

a) lo sviluppo delle procedure inerenti la definizione e adozione del piano di risanamento, nonché la sua periodica revisione e adeguamento alla luce dell'evoluzione del contesto operativo e regolamentare di riferimento;

b) lo sviluppo e implementazione delle componenti metodologiche funzionali al piano, nel rispetto del risk management framework, con specifico riferimento all'individuazione dei rischi aziendali, al sistema degli indicatori, alla definizione degli scenari avversi ed agli strumenti di valutazione di impatto delle potenziali opzioni di risanamento;

c) la realizzazione dell'analisi strategica assicurandone la coerenza con il modello di business, le politiche aziendali ed il piano aziendale;

d) lo sviluppo delle procedure di escalation da seguire nei differenti successivi livelli di intervento assicurando la coerenza con quelle attualmente previste nell'ambito del risk management framework e dalle stesse disposizioni di vigilanza (ad esempio nel caso di violazione della soglia di *risk tolerance* ovvero di predisposizione del piano di conservazione del capitale);

e) l'attribuzione dei ruoli e responsabilità a riguardo individuati agli Organi e alle funzioni aziendali coerentemente con il ruolo a questi assegnato dalle disposizioni di legge e di vigilanza e in base alle esigenze operative e gestionali interne;

f) la rivisitazione, per quanto rilevante, degli attuali processi aziendali e della relativa regolamentazione, dei flussi informativi direzionali e delle deleghe.

Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione

La Banca svolge un'attività di pianificazione strategica, avente un orizzonte previsivo di durata pluriennale, nell'ambito della quale vengono formalizzate le linee strategiche che indirizzano l'operatività del periodo. In sede di approvazione del Piano Strategico 2022/2025 avvenuta il 18/10/2021, è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione anche il cd. RAS (Risk Appetite Statement) con riferimento al medesimo orizzonte temporale, ovvero la dichiarazione complessiva dei target di rischio che la banca intende prendersi in carico al fine di, in regola con i requisiti normativi, soddisfare gli obiettivi strategici e gli impegni più ampi con i propri stakeholder, sia in condizioni normali che di stress. In questo ambito sono stati fissati una serie di principi che tracciano in maniera chiara l'orientamento al rischio della Banca:

- solvibilità patrimoniale: è priorità della banca il mantenimento di un livello di capitale adeguato a bilanciare eventuali perdite inattese, sia in condizioni normali che di stress, al fine di essere percepita, anche all'esterno, come una banca solida.
- liquidità: la banca si impegna a mantenere una struttura finanziaria stabile e liquida in maniera sufficiente al fine di soddisfare regolarmente i propri obblighi finanziari ed assicurando continuità anche in presenza di scenari di stress.
- redditività: in relazione ai rischi assunti la banca si impegna a strutturare una adeguata politica commerciale al fine di garantire un adeguato ritorno rispetto a tali rischi.
- sostenibilità: la banca considera di interesse strategico il mantenimento di un'attività sostenibile nel tempo, in linea con la sua immagine e la sua reputazione nei confronti del mercato, evitando di avventurarsi in rischi eccessivi, al di fuori della capacità di controllo e di gestione aziendale.

La propensione al rischio della Banca è quindi fortemente condizionata dalle finalità istituzionali; la Banca persegue una strategia generale di gestione improntata ad una contenuta propensione al rischio e ad un'attenta e consapevole assunzione dello stesso che si estrinseca:

- nel rigettare operazioni che possano pregiudicare la solvibilità e stabilità della Banca;
- nella non ammissibilità di forme tecniche che comportano l'assunzione di rischi non coerenti con gli obiettivi di rischio della Banca;
- nella diversificazione delle esposizioni, al fine di contenerne la concentrazione;
- nell'acquisizione di garanzie a mitigazione del rischio;

Coerentemente con l'evoluzione delle grandezze patrimoniali ed economiche prevista nel già menzionato Piano Strategico, sono stati definiti gli obiettivi di rischio e le connesse politiche.

ICAAP e ILAAP

La Banca ha adeguato il processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP) al quadro regolamentare con specifico riferimento alle disposizioni di Vigilanza prudenziale (framework di Basilea 3) ed alle disposizioni in materia di Sistema di controlli interni, anche al fine di garantire la coerenza con il Risk Appetite Framework adottato.

I processi di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'adeguatezza del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP) e la loro articolazione sono fondati su un modello di gestione coerente con l'operatività e la complessità della Banca, secondo il principio di proporzionalità. In particolare, nel rispetto dell'articolazione del processo ICAAP/ILAAP previsto dalle disposizioni di Vigilanza, sono state definite le procedure per:

- l'identificazione di tutti i rischi verso i quali la Banca è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicarne l'operatività, il perseguimento delle strategie definite ed il conseguimento degli obiettivi aziendali. Nello svolgimento delle attività citate la Banca tiene conto del contesto normativo di riferimento, dell'operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento e, per individuare gli eventuali rischi prospettici, degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione, nonché degli obiettivi di rischio definiti nel Risk Appetite Framework e nel Piano di Risanamento;
- la misurazione/valutazione dei rischi in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di stress. In tale contesto, le predette metodologie di misurazione sono state adeguate alle nuove disposizioni di Vigilanza, nonché si è proceduto ad un irrobustimento delle metodologie per la realizzazione delle prove di stress sui rischi maggiormente rilevanti;
- l'auto-valutazione dell'adeguatezza del capitale, tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di stress su valori attuali e prospettici. Per gli opportuni approfondimenti relativi alle fasi del processo di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale si rinvia all'informativa qualitativa della "Requisiti di fondi propri e importi delle esposizioni ponderati per il rischio";
- l'autovalutazione dell'adeguatezza del processo di gestione del rischio di liquidità e di funding, tenendo conto dei risultati ottenuti con riferimento alla misurazione del rischio di liquidità in ottica attuale, prospettica in ipotesi di stress, su valori attuali e prospettici.

Sistema dei controlli interni (SCI)

Il complesso dei rischi aziendali è presidiato nell'ambito di un modello organizzativo impostato sulla piena separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive, che integra metodologie e

presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi, salvaguardare l'integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire l'affidabilità e l'integrità delle informazioni, verificare il corretto svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa interna ed esterna.

In linea con le disposizioni in materia di Corporate Governance, il modello adottato delinea le principali responsabilità in capo agli Organi Aziendali al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni.

Le principali informazioni circa il sistema di controllo interno della Banca sono declinate nella "Parte E" di Nota Integrativa del Bilancio al 31/12/2022.

Mappa dei rischi

La Banca ha definito la propria mappa dei rischi rilevanti, che costituisce la cornice entro cui si sviluppano tutte le attività di misurazione/valutazione, monitoraggio e mitigazione dei rischi. A tal fine ha provveduto all'individuazione di tutti i rischi relativamente ai quali è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicare la sua operatività, il perseguimento delle proprie strategie ed il conseguimento degli obiettivi aziendali.

Ai fini della conduzione di tali attività, sono stati presi in considerazione tutti i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A al Titolo III, Capitolo 1 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, valutando le necessità di personalizzazione al fine di meglio comprendere e riflettere il business e l'operatività aziendale: pertanto in primo luogo sono stati eliminati i rischi ai quali l'Istituto ritiene di non essere esposto ed in secondo luogo sono stati individuati ulteriori fattori di rischio.

L'elenco definitivo dei rischi rilevanti per la Banca è stato formalizzato nel documento aziendale "Risk Policy", che contempla i principali rischi identificati in due tipologie:

- **rischi quantificabili** in termini di capitale interno, in relazione ai quali la Banca si avvale di apposite metriche di misurazione dell'assorbimento patrimoniale: rischio di credito e controparte, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di concentrazione e rischio di tasso di interesse;
- **rischi non quantificabili** in termini di capitale interno, per i quali – non essendosi ancora affermate metodologie robuste e condivise di determinazione del relativo assorbimento patrimoniale – non viene determinato un buffer di capitale e per i quali – in coerenza con le richiamate Disposizioni di Vigilanza - vengono predisposti sistemi di controllo ed attenuazione adeguati: rischio di liquidità, rischio paese, rischio di trasferimento, rischio base, rischio residuo, rischio derivante da cartolarizzazione, rischio di leva finanziaria eccessiva, rischio strategico, rischio reputazionale, rischio di conflitto di interesse, rischio di non conformità e rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

In generale, i criteri per l'attribuzione del grado di rilevanza si basano sull'analisi congiunta delle seguenti componenti:

- l'esposizione attuale o prospettica ai rischi, intesa come effetto che la manifestazione degli stessi potrebbe determinare in termini economici, patrimoniali, finanziari, sanzionatori, etc.;
- la probabilità di manifestazione dei rischi, tenuto conto sia di fattori interni che di fattori esterni riconducibili all'evoluzione del contesto in cui opera la Banca;
- le tecniche di attenuazione del rischio adottate, ossia gli strumenti, le garanzie, le procedure volte a contenere gli effetti negativi derivanti dalla manifestazione dei rischi.

Con riferimento a ciascuno dei rischi rilevanti individuati vengono di seguito riportati la definizione adottata dalla Banca e le principali informazioni relative alla governance del rischio, agli strumenti e metodologie a presidio della misurazione/valutazione e gestione del rischio ed alle strutture responsabili della gestione.

RISCHIO DI CREDITO

Il rischio di credito è un rischio tipico dell'attività di intermediazione creditizia: esso risiede nella possibilità di subire perdite sulle posizioni di credito, in e fuori bilancio, derivante dall'inadempienza o dal peggioramento della qualità creditizia della controparte. In altre parole, il rischio di credito si traduce prevalentemente nel rischio che una controparte non adempia compiutamente alle proprie obbligazioni, non restituendo - in tutto o in parte - l'oggetto del contratto.

La metodologia adottata da PRADER BANK per la determinazione del requisito patrimoniale derivante dal rischio di credito è quella definita "standardizzata".

La Banca mantiene quale requisito patrimoniale in relazione al rischio di perdita per inadempimento dei debitori un ammontare del patrimonio di vigilanza pari ad almeno l'8 per cento delle esposizioni ponderate per il rischio, come richiesto dall'Autorità di Vigilanza, e determinato in base alle regole stabilite dalla stessa normativa. In particolare, il valore delle esposizioni è determinato partendo dal valore di bilancio di ciascuna attività di rischio.

La Banca in fase di valutazione ed erogazione del credito segue le disposizioni contenute nel proprio "Regolamento del Servizio Crediti", il quale disciplina l'intero processo riguardante la concessione del credito, nel rispetto di specifiche regole di comportamento che garantiscono alla Banca la possibilità di conoscere il rischio assunto, di valutare la qualità del credito e di seguirne l'andamento nel tempo, assicurando al contempo il sostegno finanziario alla clientela.

L'operatività è svolta nel rispetto della normativa di I° livello approvata dal Consiglio di Amministrazione per il governo dei processi aziendali.

Il processo del credito, presidiato attraverso un'opera di coordinamento tra le differenti unità organizzative, si articola in: pianificazione, concessione, monitoraggio e gestione delle patologie creditizie.

La fase di pianificazione operativa indirizza le azioni di assunzione del rischio secondo parametri collegati ad aspetti gestionali, economico/finanziari e qualitativi.

La fase di concessione prende avvio dalla richiesta di un nuovo affidamento o dalla necessità di revisione di un precedente affidamento attraverso: valutazione della domanda di credito, raccolta

dell'informazione, istruttoria, formulazione della proposta di delibera, approvazione/rifiuto da parte dell'organo deliberante, acquisizioni di eventuali garanzie ed erogazione del credito.

Il monitoraggio è l'attività necessaria per la rilevazione e gestione tempestiva dei fenomeni di rischiosità e consente, anticipando il manifestarsi dei casi problematici, di evitare situazioni di degrado del portafoglio clienti.

La gestione delle patologie creditizie si estrinseca nella definizione della strategia di recupero, della classificazione delle posizioni a rischio e nella gestione degli interventi di recupero.

Il controllo del rischio di credito è effettuato, in via continuativa, dai Centri Clienti e dal Servizio Crediti per le posizioni in gestione. La Funzione di Chief Risk Officer conduce in autonomia dei controlli finalizzati ad accertare, su base periodica, che il monitoraggio sulle esposizioni creditizie, la classificazione delle esposizioni, gli accantonamenti e il processo di recupero si svolgano nel rispetto delle procedure interne e che le stesse procedure risultino efficaci ed affidabili, con riferimento alla capacità di segnalare tempestivamente l'insorgere di anomalie nonché di assicurare l'adeguatezza delle rettifiche di valore e dei relativi passaggi a perdita. Il CRO sottopone a monitoraggio e verifica anche il rispetto degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione. Verifica, inoltre, l'adeguatezza del RAF, avvalendosi anche degli esiti dell'attività di monitoraggio sugli obiettivi di rischio, sui limiti, sugli indicatori e sulle metriche di rilevazione/misurazione utilizzate.

Per attenuare il rischio di credito, la Banca utilizza tecniche di mitigazione mediante l'acquisizione delle garanzie tipiche dell'attività bancaria, quali principalmente quelle di natura reale su immobili e su strumenti finanziari, nonché garanzie di natura personale. La presenza delle garanzie è tenuta in considerazione per la ponderazione delle esposizioni complessive di un cliente o di un gruppo giuridico e/o economico a cui eventualmente appartenga. Al valore di stima delle garanzie reali offerte dalla controparte sono applicati appositi scarti prudenziali commisurati alla tipologia degli strumenti di copertura prestati (ipoteca su immobili, pegno di denaro, etc.).

Con cadenza trimestrale è effettuata un'attività di verifica e controllo degli assorbimenti patrimoniali relativi alle diverse poste dell'attivo e delle garanzie in essere, ripartite secondo le diverse tipologie previste a livello normativo, e del loro livello di "eleggibilità".

La Funzione di Controllo dei Rischi fornisce, inoltre, pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo (cd. OMR) eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni. A tali fini, individua tutti i rischi ai quali la Banca potrebbe esporsi nell'intraprendere l'operazione; quantifica/valuta, sulla base dei dati acquisiti dalle competenti funzioni aziendali gli impatti dell'operazione sugli obiettivi di rischio, sulle soglie di tolleranza e sui limiti operativi; valuta, sulla base dei suddetti impatti, la sostenibilità e la coerenza delle operazioni con la propensione al rischio definita dal Consiglio di Amministrazione; individua gli interventi da adottare per l'adeguamento del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, ivi compresa la necessità di aggiornare la propensione al rischio e/o il sistema dei limiti operativi.

RISCHIO DI CONTROPARTE

Il rischio di controparte configura una particolare fattispecie del rischio di credito e rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari specificamente individuati dalla normativa, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.

La normativa precisa che le operazioni che possono determinare il rischio di controparte, che rappresenta una particolare fattispecie del rischio di credito, sono le seguenti:

- strumenti finanziari derivati e creditizi negoziati fuori borsa (OTC – Over The Counter);
- operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT – Securities Financing Transactions);
- operazioni con regolamento a lungo termine (operazioni LST – Long Settlement Transactions).

La gestione e il controllo del rischio di controparte si collocano nel più ampio sistema di gestione e controllo dei rischi della Banca, articolato e formalizzato nella specifica normativa interna. Le politiche inerenti alla gestione del rischio si basano sui seguenti principali elementi:

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari, la cui definizione poggia sulla distinzione tra controparti di riferimento e controparti accettate;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- definizione nelle deleghe di specifici limiti operativi.

La Banca, per il calcolo del requisito patrimoniale da detenere a fronte del rischio di controparte, ha adottato il metodo del valore corrente per le esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e le operazioni con regolamento a lungo termine (LST). Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca ha adottato il metodo semplificato.

RISCHIO DI MERCATO

Il rischio di mercato è il rischio generato dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci.

La Banca ha adottato la metodologia standardizzata per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato generati dall'operatività riguardante gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Tale metodologia prevede il calcolo del requisito sulla base del cd. "approccio a blocchi" (building-block approach), secondo il quale il requisito complessivo è dato dalla somma dei requisiti di capitale determinati a fronte dei singoli rischi di mercato.

Nell'ambito del rischio di mercato, la normativa identifica e disciplina il trattamento dei seguenti rischi: rischio di regolamento, rischio di cambio e di posizione su merci (con riferimento all'intero bilancio), rischio di posizione, e concentrazione (con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza).

In particolare:

- il rischio di regolamento rappresenta il rischio di perdita derivante dal mancato regolamento della transazione in titoli di debito, titoli di capitale, contratti derivati, valute e merci non ancora regolate dopo la loro data di scadenza;
- il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dalla Banca indipendentemente dal portafoglio di allocazione;
- il rischio di posizione su merci rappresenta il rischio che si verifichino perdite sulle posizioni in merci;

La Banca non è tenuta al rispetto dei requisiti per il rischio di posizione e di concentrazione poiché il "portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza" (definito come somma in valore assoluto delle posizioni lunghe e corte) è inferiore al 5 per cento del totale dell'attivo, e in ogni caso non è superiore ai 15 milioni di euro.

In considerazione del rispetto delle suddette soglie, le posizioni del "portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza" sono incluse fra le attività di rischio considerate nell'ambito della disciplina sul rischio di credito. L'attività è regolamentata da apposite politiche delineate nel documento "Policy di assunzione dei rischi nell'operatività in titoli di proprietà".

RISCHIO OPERATIVO

Per rischio operativo si intende la possibilità di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure a causa di eventi esogeni. Tale definizione include il rischio legale, ma non quello reputazionale e strategico. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali, interruzioni dell'operatività e indisponibilità dei sistemi.

Tra i rischi operativi, secondo gli specifici aspetti, è considerato anche il rischio informatico, ossia il rischio di incorrere in perdite in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (Information and Communication Technology – ICT). In tale sottocategoria di rischio vengono quindi considerati i potenziali danni derivanti da indisponibilità dei sistemi informativi, degrado della qualità del servizio, violazione della riservatezza dei dati, compromissione dell'integrità dei dati, perdita della qualità dei dati.

Nel rischio operativo è compreso inoltre il rischio di esternalizzazione ossia il rischio di incorrere in potenziali malfunzionamenti organizzativi, criticità e/o perdite legati alla scelta di esternalizzare a terzi fornitori lo svolgimento di una o più attività aziendale ed il rischio legale, mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione.

Per quanto riguarda il rischio legale, la Banca riconduce a detta fattispecie il rischio di perdite derivanti da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie, mentre il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti viene ricondotto ad una fattispecie specifica, definita come rischio di non conformità.

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca ha deliberato l'applicazione del metodo base (Basic Indicator Approach – BIA). Per approfondimenti sulla metodologia in esame si rinvia all'informativa qualitativa presente nel proseguo del documento.

Nella gestione e controllo dei rischi operativi sono coinvolte, oltre agli Organi aziendali, differenti unità organizzative, ciascuna delle quali è destinataria dell'attribuzione di specifiche responsabilità coerenti con la titolarità delle attività dei processi nei quali il rischio in argomento si può manifestare. Tra queste, la funzione di Controllo dei Rischi è responsabile dell'analisi e valutazione dei rischi operativi, garantendo un'efficace e puntuale valutazione dei relativi profili di manifestazione, nel rispetto delle modalità operative di propria competenza.

La revisione interna, nel più ampio ambito delle attività di controllo di competenza, effettua sui rischi operativi specifiche e mirate verifiche. Sempre con riferimento ai presidi organizzativi, assume, infine rilievo la funzione di Conformità (Compliance), deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite rilevanti conseguenti alla violazione di normativa esterna (leggi o regolamenti) o interna (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina), nonché, per gli ambiti di specifica pertinenza, l'operato della Funzione Antiriciclaggio.

Considerate le caratteristiche peculiari del rischio in esame e le sue modalità di manifestazione, nonché la sostanziale inidoneità della metodologia regolamentare di calcolo dell'assorbimento patrimoniale (metodo B.I.A.) ad identificare le aree di operatività maggiormente esposte ai rischi operativi, la Banca ha ritenuto opportuno sviluppare un proprio approccio gestionale interno, finalizzato ad acquisire una conoscenza ed una miglior consapevolezza dell'effettivo livello di esposizione al rischio mediante un'attività di censimento, raccolta e conservazione degli eventi di perdita più significativi riscontrati nell'operatività aziendale. A tal fine viene strutturato un apposito data base in cui gli eventi di perdita riscontrati vengono collegati ai processi della Banca (ed ai correlati risk owner) e ricondotti alle tipologie previste dall'Accordo di Basilea.

Nell'alveo dei rischi operativi rientra inoltre il profilo di rischio associato al rischio informatico, ossia il rischio di incorrere in perdite in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (Information Technology – IT). In tale sottocategoria di rischio vengono quindi considerati i potenziali danni derivanti da indisponibilità dei sistemi informativi, degrado della qualità del servizio, violazione della riservatezza dei dati, compromissione dell'integrità dei dati, perdita della qualità dei dati.

La Banca ha definito una metodologia interna per l'analisi del rischio informatico e il relativo processo di gestione (compresi i profili attinenti all'erogazione di servizi informatici attraverso

l'esternalizzazione dei servizi IT verso fornitori esterni). L'implementazione della predetta metodologia permette di integrare la gestione dei rischi operativi considerando anche i rischi connessi ai profili IT e di continuità operativa e documentare la valutazione del rischio informatico sulla base dei flussi informativi continuativi stabiliti con il Centro Servizi. L'adozione di tali riferimenti è propedeutica anche all'impostazione del processo di verifica, almeno annuale, della valutazione del rischio informatico sulla base dei risultati del monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse IT.

Con riguardo al governo dei rischi operativi rilevano, anche, i presidi adottati nel contesto dell'adeguamento alla disciplina introdotta dalle disposizioni di Vigilanza in materia di sistema dei controlli interni che hanno definito un quadro organico dei principi e delle regole cui attenersi per procedere all'esternalizzazione di funzioni aziendali e richiesto l'attivazione di specifici presidi a fronte dei rischi connessi, nonché il mantenimento della capacità di controllo dell'operato del fornitore e delle competenze necessarie all'eventuale re-internalizzazione, in caso di necessità, delle attività esternalizzate.

Ciò posto, con riguardo a tutti i profili di esternalizzazione in essere, il Referente delle Attività Esternalizzate accerta il corretto svolgimento delle attività da parte del fornitore, sulla base di specifici flussi informativi dedicati. In tale ambito e con riferimento all'esternalizzazione di funzioni operative importanti e di funzioni aziendali di controllo, che comporta obblighi più stringenti in termini di vincoli contrattuali e di specifici requisiti richiesti al fornitore (inerenti, tra l'altro, alla definizione di specifici livelli di servizio, oggettivi e misurabili e delle relative soglie di rilevanza), sono definiti i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza e le collegate soluzioni di continuità.

Rientra tra i presidi a mitigazione di tali rischi anche l'adozione di un "Piano di Continuità Operativa", volto a cautelare la Banca a fronte di eventi critici che possono inficiarne la piena operatività. In tale ottica, si è provveduto ad istituire le procedure operative da attivare per fronteggiare gli scenari di crisi, attribuendo, a tal fine, ruoli e responsabilità dei diversi attori coinvolti.

Le Funzioni interessate elaborano con periodicità almeno annuale una reportistica relativa agli esiti della fase di misurazione, gestione e controllo dei rischi operativi, destinata agli Organi Amministrativi e di Controllo della Banca.

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Il rischio di concentrazione è il rischio derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività o appartenenti alla medesima area geografica.

Le politiche sul rischio di concentrazione, definite dal Consiglio di Amministrazione, si basano principalmente sulla definizione di linee guida relative ai massimali di esposizione e alle tipologie di posizione rilevanti ai fini della concentrazione quali, ad esempio, una singola controparte, un gruppo connesso, un settore o una branca produttiva, un'area geografica, un'emittente.

Con riferimento alla concentrazione, la Banca ai fini della determinazione del rischio e del relativo capitale interno ha stabilito, sulla base di un'attenta valutazione costi/benefici, di utilizzare

l'algoritmo del Granularity Adjustment (GA) proposto nell'Allegato B al Titolo III, Capitolo 1 della Parte Prima della Circolare 285/13 della Banca d'Italia. L'elaborazione del Granularity Adjustment secondo le modalità sopra descritte viene effettuata con cadenza trimestrale. Per la determinazione/valutazione del profilo "geo-settoriale" del rischio di concentrazione viene utilizzata la metodologia elaborata dal "Laboratorio Rischio di concentrazione" organizzato dall'ABI.

RISCHIO PAESE

È il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche.

Le analisi condotte dalla Banca hanno portato a ritenere il rischio in esame come non rilevante.

RISCHIO DI TRASFERIMENTO

È il rischio, in quanto esposti nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, di realizzare perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione. Sulla base delle valutazioni condotte il rischio di trasferimento è risultato basso/nullo.

Le analisi condotte dalla Banca, in analogia a quanto effettuato con riferimento al rischio Paese, hanno portato a ritenere il rischio in esame come non rilevante.

RISCHIO BASE

Nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. Nella considerazione di tale rischio particolare attenzione va posta dalle banche che, calcolando il requisito patrimoniale per il rischio di posizione secondo la metodologia standardizzata, compensano le posizioni in uno o più titoli di capitale compresi in un indice azionario con una o più posizioni in future/altri derivati correlati a tale indice o compensano posizioni opposte in future su indici azionari, che non sono identiche relativamente alla scadenza, alla composizione o a entrambe.

La Banca non detiene posizioni afferenti al portafoglio di negoziazione di vigilanza di segno opposto, simili ma non identiche, tali da generare una esposizione al rischio in esame.

RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE DEL PORTAFOGLIO BANCARIO

Il rischio di tasso sul portafoglio bancario consiste nella possibilità che una variazione dei tassi di interesse di mercato si rifletta negativamente sulla situazione finanziaria della Banca, determinando sia una variazione del valore economico sia del margine di interesse della stessa. L'esposizione a tale rischio è misurata con riferimento alle attività ed alle passività comprese nel portafoglio bancario (banking book).

La Banca ha realizzato opportune misure di attenuazione e controllo finalizzate ad evitare la possibilità che vengano assunte posizioni eccedenti un determinato livello di rischio. Tali misure

trovano codificazione nell'ambito delle normative aziendali volte a disegnare processi di monitoraggio fondati su limiti di posizione e sistemi di soglie di attenzione /propensione in termini di capitale interno, al superamento delle quali scatta l'attivazione di opportune azioni correttive.

In particolare, sono state definite:

- politiche e procedure di gestione del rischio di tasso di interesse coerenti con la natura e la complessità dell'attività svolta;
- metriche di misurazione, sulla base delle quali è stato definito un sistema di "early warning" che consente la tempestiva individuazione ed attivazione delle idonee misure correttive;
- limiti operativi e disposizioni procedurali interne volti al mantenimento dell'esposizione entro livelli coerenti con la politica gestionale e con la soglia di attenzione prevista dalla normativa prudenziale.

Dal punto di vista organizzativo, la Banca ha individuato nell'Area Finanza/Tesorerie la struttura deputata a presidiare il processo di gestione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario. Con il 32° aggiornamento della Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia sono stati recepiti nella normativa nazionale gli orientamenti dell'EBA sulla gestione del rischio di tasso d'interesse nel banking book.

La Banca ha pertanto adottato una metodologia di misurazione del rischio conforme alle linee guida EBA, grazie al supporto fornito dal motore di calcolo Ermas di Prometeia, abbandonando quindi la metodologia semplificata prevista dalla Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia. Vengono performati anche gli stress definiti dalle linee citate linee guida.

Il monitoraggio dell'esposizione al rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario avviene su base trimestrale nel rispetto della normativa, e su base mensile a livello gestionale. Vengono inoltre predisposte da parte della struttura competente apposite simulazioni prima di procedere ad operazioni che possono determinare incrementi di assorbimento patrimoniale.

Le disposizioni della normativa prudenziale che disciplinano il processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process) stabiliscono una soglia di attenzione dell'indicatore di rischiosità ad un valore pari al 20%.

Nel caso in cui tale indicatore superi la soglia di attenzione, l'Organo di Vigilanza approfondisce con la Banca le motivazioni sottostanti e si riserva di adottare opportuni interventi. Per PRADER BANK non si è verificato nel corso del 2022 il superamento dell'indicatore di rischiosità.

RISCHIO DI LIQUIDITA'

La Banca adotta una definizione di rischio di liquidità in linea con le indicazioni fornite dalla Circolare Banca d'Italia 285/2013, identificando lo stesso come "rischio di non essere in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento per l'incapacità sia di reperire fondi sul mercato *(funding liquidity risk)* sia di smobilizzare i propri attivi *(market liquidity risk)* a causa del fenomeno della trasformazione delle scadenze".

Con l'obiettivo di preventivare possibili situazioni di crisi di liquidità sono definiti, nell'ambito del cd. "Processo ILAAP", scenari di stress in grado di rappresentare i principali scenari di rischio cui la Banca potrebbe incorrere. Ai fini della disciplina relativa al rischio di liquidità è stata redatta una strategia di gestione della liquidità (Policy di Liquidità) che prevede un sistema di sorveglianza della posizione finanziaria netta con l'obiettivo di verifica periodica del relativo rischio oltre che di un piano di emergenza (Contingency Funding Plan) che individua, tra l'altro, le strategie di intervento e le responsabilità delegate agli organi aziendali.

La posizione finanziaria netta viene monitorata sia in termini "operativi" (fino a 12 mesi) sia in termini "strutturali" (oltre 12 mesi).

Sono infine stati definiti anche degli scenari di stress per preventivare possibili situazioni di crisi di liquidità e per gestire al meglio potenziali momenti di particolare tensione del mercato quali crisi di sistema e crisi specifica della Banca, ipotizzando significative variazioni nei volumi di specifiche poste patrimoniali anche a vista. Sia la Tesoreria che la Funzione di Controllo dei rischi predispone adeguata reportistica, che consente una complessiva visione della posizione di liquidità, periodicamente presentata all'Amministratore Delegato ed al Consiglio di Amministrazione.

La liquidità della Banca è gestita dall'Area Finanza/Tesoreria conformemente agli indirizzi strategici stabiliti preventivamente dal Consiglio di Amministrazione. A tal fine essa misura e monitora la propria posizione di tesoreria attraverso la verifica delle riserve di liquidità e la copertura tramite le stesse dei fabbisogni netti da finanziare evidenziati da uno scadenzario di liquidità.

La Banca misura e monitora, su base giornaliera/settimanale, la propria posizione di liquidità a 30 giorni attraverso la quantificazione dell'indicatore regolamentare di LCR: esso rappresenta, di tempo in tempo, la capacità delle riserve di liquidità di dare copertura nel continuo ai deflussi netti di cassa a 30 giorni periodicamente rideterminati secondo le regole dell'indicatore prudenziale.

In base al Regolamento Delegato UE n. 61/2015 (in breve "RD-LCR") in materia di Requisito di Copertura della Liquidità (Liquidity Coverage Requirement - LCR) il requisito minimo obbligatorio dell'indicatore di LCR è pari al 100%. L'indicatore in questione viene determinato mensilmente attraverso le specifiche Segnalazioni di Vigilanza che la Banca è tenuta ad inviare all'Organo di Vigilanza.

La gestione della liquidità strutturale è volta ad assicurare l'equilibrio finanziario della struttura per scadenze sull'orizzonte temporale superiore ai 12 mesi. L'equilibrio finanziario, garantito dal mantenimento di un adeguato rapporto tra passività ed attività a medio-lungo termine, consente di evitare tensioni sulle fonti, attuali e prospettiche, a breve termine. L'Area Finanza/Tesoreria, sulla base delle strategie e della policy approvata dal Consiglio di Amministrazione, provvede ad analizzare la posizione di liquidità strutturale della Banca, con la finalità di assicurare alla stessa la capacità di finanziare l'attivo e di far fronte agli impegni di pagamento attraverso un adeguato bilanciamento delle scadenze delle poste dell'attivo e del passivo. Per la misurazione ed il monitoraggio della liquidità strutturale la Banca utilizza l'indicatore "Net Stable Funding Ratio", costituito dal rapporto fra gli elementi che forniscono finanziamento stabile e gli elementi che richiedono finanziamento stabile. La struttura dell'indicatore si basa sul Regolamento UE

2019/876, che recepisce le indicazioni del Comitato di Basilea 'Basel III: the Net Stable Funding Ratio', dell'ottobre 2014.

La Funzione di Risk Controlling predispone mensilmente la reportistica al fine di dare informativa all'Amministratore Delegato al Comitato Finanza ed al Comitato Rischi degli esiti del monitoraggio della posizione di liquidità operativa e strutturale della Banca, delle prove di stress effettuate e delle proprie valutazioni in merito alle eventuali azioni correttive da porre in essere per migliorare la situazione di liquidità della Banca.

La Banca si è dotata anche di un Contingency Funding Plan (CFP), ossia di procedure organizzative e operative da attivare per fronteggiare situazioni di allerta o crisi di liquidità. Nel CFP della Banca sono quindi definiti gli stati di non ordinaria operatività ed i processi e strumenti per la relativa attivazione/gestione (ruoli e responsabilità degli organi e delle unità organizzative aziendali coinvolti, indicatori di preallarme di crisi sistemica e specifica, procedure di monitoraggio e di attivazione degli stati di non ordinaria operatività, strategie e strumenti di gestione delle crisi).

La Banca ha registrato nel 2022 una discreta disponibilità di risorse liquide in virtù sia della composizione dei propri asset, costituiti, prevalentemente, da strumenti finanziari liquidi di alta qualità ed eligible per operazioni di rifinanziamento con l'Eurosistema. La composizione del portafoglio di proprietà della Banca, formato prevalentemente da strumenti finanziari con le sopraccitate caratteristiche, le linee di credito e i finanziamenti collateralizzati attivati con CCB per soddisfare inattese esigenze di liquidità, nonché i limiti operativi rappresentano i principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità.

Coerentemente con le linee guida del Piano Strategico e considerati gli impegni oppure le previsioni di rimborso anticipato delle operazioni eseguite con l'Eurosistema, particolare e crescente attenzione sarà data alla posizione di liquidità della Banca.

RISCHIO RESIDUO

Il rischio residuo è strettamente collegato alle garanzie assunte in fase di erogazione del credito. Esso risiede nella possibilità che le tecniche di attenuazione del rischio di credito (tecniche di C.R.M. – Credit Risk Mitigation) adottate dalla Banca risultino meno efficaci del previsto: si tratta dei rischi connessi con il mancato funzionamento, la riduzione o la cessazione della protezione fornita dagli strumenti utilizzati. Tale rischio si manifesta essenzialmente quando, all'atto del default del debitore principale, lo strumento di mitigazione a fronte dell'esposizione fornisce, nei fatti, un grado di protezione inferiore a quanto originariamente previsto e, di conseguenza, il beneficio patrimoniale ottenuto con il relativo utilizzo risulta sovrastimato.

Ai fini della relativa valutazione la Banca tiene conto:

della rilevanza delle diverse tipologie di strumenti di attenuazione del rischio di credito (CRM) in termini di riduzione del requisito patrimoniale ottenuto grazie al loro utilizzo;

della conformità (normativa ed operativa) e dell'adeguatezza del processo delle tecniche di mitigazione del rischio di credito;

degli esiti della valutazione dell'efficacia delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

A fronte dell'esposizione a tale rischio la Banca ha attivato specifici strumenti di controllo di carattere qualitativo nei presidi organizzativi e nei sistemi di monitoraggio che assumono rilevanza anche ai fini dell'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio a fini prudenziali.

RISCHI DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI

Rappresenta il rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio. La valutazione del rischio in esame è finalizzata alla verifica che il requisito patrimoniale sulle posizioni verso la cartolarizzazione detenute rifletta in misura adeguata e sufficiente tutti i rischi a esse associati (di credito, reputazionale, legale, ecc.).

La Banca non ha effettuato operazioni di cartolarizzazioni; di conseguenza il rischio è ritenuto non rilevante.

RISCHIO DI UNA LEVA FINANZIARIA ECCESSIVA

Il rischio di una leva finanziaria eccessiva origina da un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri (ed in particolare rispetto al patrimonio di qualità primaria) che rende la Banca vulnerabile, richiedendo l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività.

A far data dal 28 giugno 2021 è stato introdotto, da parte del Regolamento UE n. 876/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 (c.d. CRR II), il limite regolamentare del 3% per il coefficiente di leva finanziaria. È stato così sancito il termine della fase di monitoraggio, introducendo il coefficiente di leva finanziaria come requisito di I° Pilastro.

La Decisione UE n. 1074/2021 della Banca Centrale Europea ha prorogato fino al 31 marzo 2022 la possibilità per gli enti di escludere dal calcolo dell'indicatore la Cassa e le Esposizioni verso Banche Centrali (incluso l'obblighi di riserva obbligatoria). Alla data del 31 dicembre 2022 la Banca ha ritenuto di usufruire delle facoltà sopra descritta. La Banca monitora il rischio in oggetto utilizzando l'indice di leva finanziaria costruito secondo quanto indicato all'articolo 429 del Regolamento UE CRR 575/2013:

$$\text{Leverage ratio} = \frac{\text{Cap. Primario di Classe1}}{\text{Esposizione Complessiva}}$$

Dove:

per "Esposizione Complessiva" si intende la somma delle seguenti forme tecniche: le attività per cassa; le esposizioni fuori bilancio; gli strumenti derivati; le operazioni SFT ed in particolare i pronti contro termine e i riporti attivi e passivi.

Con riferimento alle attività per cassa sono rilevate le attività ricomprese nel portafoglio bancario e quelle ricomprese nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. Al riguardo, sono rilevate le attività al valore di bilancio prima dell'applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito,

escludendo le attività dedotte dai fondi propri. Le attività fuori bilancio (garanzie e impegni) sono rilevate al valore nominale (non riducendo il valore per le rettifiche di valore specifiche su crediti) prima dell'applicazione dei fattori di conversione creditizia e delle tecniche di mitigazione del rischio. Le esposizioni fuori bilancio a rischio basso sono prese in considerazione applicando un fattore minimo del 10% al predetto valore nominale, così come stabilito dal Regolamento Delegato UE n.62/2015.

Con riferimento agli strumenti derivati, sono distinti quelli non soggetti ad accordi di compensazione; soggetti ad accordi di compensazione riconosciuti ai fini delle tecniche di CRM.

Il valore dell'esposizione dei derivati è determinato conformemente all'articolo 429 bis del CRR. In ultimo sono rilevate le operazioni SFT e, in particolare, le operazioni di pronti contro termine che sono computate nel denominatore della leva finanziaria in base al metodo semplificato di trattamento delle garanzie reali finanziarie.

Per "Capitale Primario di Classe 1" si intende l'equivalente del Capitale di classe 1 (CET1), calcolato, però, con riferimento alle nuove disposizioni di vigilanza contenute nella circolare 285/2013.

La Banca – in linea con le indicazioni contenute nella Circolare 285/13 di Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo III, Tavola 1 – non quantifica in termini monetari un buffer di capitale interno a presidio del rischio in esame.

Nell'ambito dei processi di pianificazione strategica, pianificazione operativa e di *budgeting*, la Banca provvede a definire obiettivi coerenti e sostenibili rispetto alla propria dotazione patrimoniale. In particolare, il livello di sviluppo delle masse dell'attivo, sopra e sotto la linea (a fronte dell'erogazione dei crediti alla clientela, dell'investimento in strumenti finanziari, della gestione della tesoreria e della liquidità della Banca, degli investimenti in immobili, dell'operatività in derivati, ecc.), viene programmato - e successivamente attuato nel volgere della gestione ordinaria - nell'ottica di preservare un adeguato equilibrio con la dotazione di mezzi propri.

Al 31 dicembre 2020 il valore dell'indicatore si è attestato al 11,19%, e non ha evidenziato il superamento della soglia di tolleranza adottata. Si fa presente, inoltre, che la dotazione patrimoniale della Banca è tale da rendere l'esposizione al rischio di eccessiva leva finanziaria comunque contenuta.

RISCHIO STRATEGICO

Il rischio strategico rappresenta il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

La Banca, al fine di garantire un attento monitoraggio e controllo di tale tipologia di rischio, ha definito un processo che coniuga le esigenze di gestione del business con quelle inerenti una prudente e consapevole assunzione dei rischi. In tale ambito assume rilevanza la rivisitazione del processo di pianificazione strategica ed operativa attuata con l'obiettivo di garantirne la coerenza con il RAF ed un consapevole governo dei rischi attraverso la valutazione della sostenibilità e

coerenza delle scelte strategiche e degli interventi di breve periodo, in considerazione sia del proprio posizionamento strategico sia delle stime di evoluzione degli assorbimenti di capitale generati dall'operatività e della connessa dotazione patrimoniale attuale e prospettica.

In particolare, la Banca presidia il rischio strategico attraverso le modalità di seguito descritte:

- nell'ambito dei processi di pianificazione strategica ed operativa provvede a definire obiettivi coerenti e sostenibili rispetto agli assorbimenti patrimoniali generati dall'operatività attuale e prospettica;
- con riferimento al processo di controllo di gestione, effettua un monitoraggio continuativo e tempestivo dei risultati conseguiti, rilevando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti. Tale presidio permette alle competenti funzioni di analizzare le cause che hanno generato le differenze e di individuare le idonee azioni correttive, che possono comportare una ridefinizione degli obiettivi strategici ovvero impattare esclusivamente sugli interventi attuativi di breve periodo.

RISCHIO REPUTAZIONALE

È definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della Banca da parte dei clienti, delle controparti, degli azionisti, degli investitori, delle autorità regolamentari e di vigilanza.

La consapevolezza delle difficoltà connesse alla quantificazione dei rischi di reputazione ha spinto la Banca a incentrare gli approfondimenti per l'attuazione di adeguati presidi a mitigazione degli stessi sulla qualità degli assetti organizzativi e di controllo. In tale ambito, è stata data la massima rilevanza ai profili atti a garantire il rispetto sostanziale dei requisiti di idoneità organizzativa della Funzione di Conformità previsti dalle disposizioni relative con riguardo:

- al livello di consapevolezza degli organi aziendali in ordine alla rilevanza della tematica;
- all'efficacia dell'azione attuativa della Direzione Generale;
- alla promozione a tutti i livelli aziendali di una cultura dell'eticità e della correttezza dei comportamenti;
- all'adeguata gestione delle relazioni con gli stakeholders;
- all'idoneità dei sistemi di gestione e contenimento del rischio.

Rientra nel ruolo della Funzione, tra l'altro, il compito di contribuire alla diffusione di una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto non solo della lettera ma anche dello spirito delle norme coadiuvando, per gli aspetti di competenza, nella realizzazione del modello aziendale di monitoraggio e gestione dei rischi. In tale ambito la Funzione contribuisce a garantire la comunicazione e condivisione a tutti i livelli della struttura aziendale di linee di comportamento ispirate alla tutela degli interessi degli investitori, la definizione di chiare procedure per il collocamento degli strumenti finanziari e dei prodotti alla clientela, la costruzione, sulla base di regole condivise, di una rete di controlli di Compliance atti a prevenire la violazione delle disposizioni, in particolare di quelle inerenti la relazione con la clientela.

L'importanza attribuita dalla Banca al mantenimento del proprio standing reputazionale è riflessa dalla costante attenzione alle tematiche di carattere socio-economico ed ambientale, non meno che dalla qualità dei prodotti offerti alla propria clientela, dal livello dei servizi resi alla stessa e dall'adeguatezza e trasparenza delle condizioni economiche applicate. Assume, in tale ambito, estrema importanza la capacità di implementare idonee misure, anche di carattere organizzativo, per preservare la Banca da eventi che possano generare impatti negativi indotti da un deterioramento della propria reputazione e assicurare un'adeguata attenuazione degli impatti derivanti dall'eventuale manifestazione degli stessi.

La Banca ritiene, in conseguenza dei presidi sopra citati, di disporre di adeguati meccanismi in grado sia di monitorare e limitare la propria esposizione al rischio di reputazione sia di attenuare gli effetti che potrebbero derivare da situazioni di disturbo del proprio patrimonio reputazionale, indotte da comportamenti di altri istituti non in linea con le politiche di sana e prudente gestione promosse dall'azienda.

RISCHIO DI CONFLITTO DI INTERESSE

Al fine di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti (esponenti aziendali e soggetti connessi) ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e alle altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, la Banca, alla luce di quanto previsto dalla normativa, si è dotata di apposite politiche e procedure.

Ai fini del monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio e del rispetto dei singoli limiti prudenziali rileva la corretta quantificazione delle attività di rischio connesse alle transazioni effettuate con soggetti collegati. L'assunzione dei rischi avviene pertanto mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della dimensione e della dinamica. La Banca adotta coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei propri processi operativi, gestionali e di controllo.

La Banca si è dotata di specifiche misure per identificare e attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività nei confronti di soggetti collegati. In particolare, la Funzione di Risk Controlling ha il compito di supervisionare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nelle politiche aziendali.

Il rispetto dei limiti verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa. Le politiche aziendali non consentono, pertanto, l'effettuazione di nuove operazioni che conducono al superamento dei limiti verso singoli gruppi di soggetti collegati e/o del livello complessivo di attività di rischio a fronte della totalità dei soggetti collegati.

RISCHIO DI NON CONFORMITA'

Per rischio di non conformità (di Compliance) si intende la possibilità di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme di legge, di regolamenti, ovvero di norme di autoregolamentazione o di codici di condotta.

A presidio del rischio in esame, assume rilevanza l'istituzione della funzione di Conformità, deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite rilevanti conseguenti alla violazione di normativa esterna (leggi o regolamenti) o interna (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina, regolamenti interni).

RISCHIO DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Il rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo è il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento al terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa, nonché il rischio di coinvolgimento – anche inconsapevole - in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.

Le attività di riciclaggio danneggiano l'economia legale in quanto alterano le regole e le condizioni concorrenziali dei mercati e costituiscono un pericolo per l'efficienza, la stabilità e la fiducia nel sistema finanziario nel suo complesso e per la Banca nello specifico. Il contenimento del rischio di riciclaggio assume rilievo sotto il profilo del rispetto della regolamentazione prudenziale e per la limitazione di danni di reputazione.

In ossequio alla disciplina di riferimento ed a seguito di un'accurata analisi organizzativa che ha tenuto conto delle dimensioni aziendali, della complessiva operatività e dei profili professionali in organico, la Banca ha provveduto ad avvalersi della facoltà, prevista dalla normativa, di affidare lo svolgimento delle attività della funzione Antiriciclaggio a soggetti terzi. Ciò posto, valutata la rispondenza della relativa struttura ai requisiti richiesti dalle disposizioni in materia, la Banca ha deciso di affidare al Responsabile della Funzione di Compliance lo svolgimento delle attività della funzione antiriciclaggio sulla base di un accordo specifico che disciplina, tra l'altro, gli obiettivi dell'attività, la frequenza minima dei flussi informativi nei confronti del responsabile interno all'azienda e degli Organi di vertice aziendali, gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività, la possibilità di rivedere le condizioni ove ne ricorrano le necessità, la possibilità per le Autorità di Vigilanza e la UIF di accedere alle informazioni utili per l'attività di supervisione e controllo in capo alle stesse.

L'attività di controllo viene svolta dalla Funzione, sulla base di un piano annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione e avvalendosi delle metodologie e dei supporti sopra citati. I risultati delle attività di controllo sono formalizzati in specifici report consuntivi presentati al Consiglio di Amministrazione.

INFORMATIVA SUL GOVERNO SOCIETARIO (CIRC. BI 285/13 – TIT. IV – SEZ. VII)

La presente tavola contiene l'informativa al pubblico prescritta dalle disposizioni in materia di governo societario di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione VII della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 (di seguito anche la "Circolare").

Conformemente alle indicazioni della Circolare, il documento viene pubblicato dalla Banca sul proprio sito internet, dove saranno altresì resi anche disponibili gli eventuali futuri aggiornamenti.

Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della Circolare.

La PRADER BANK S.p.A. (o "Banca") ha sede legale in 39100 - Bolzano, piazza della Mostra, n. 2.

La Banca ha adottato il modello di governo societario cd. tradizionale, ritenuto il più idoneo ad assicurare la migliore efficienza della gestione, considerate le dimensioni della Banca ed il grado di complessità operativa/organizzativa della stessa.

Il già menzionato modello è così articolato:

a) La funzione di supervisione strategica è svolta dal Consiglio di Amministrazione che delibera sugli indirizzi di carattere strategico e ne verifica nel continuo l'attuazione.

b) La funzione di gestione è svolta dall'Amministratore Delegato a cui l'Organo di Supervisione Strategica ha delegato importanti compiti di gestione.

c) La funzione di controllo compete al Collegio Sindacale, che svolge le attività ad esso attribuite dall'ordinamento, è parte integrante del complessivo sistema di controlli interni ed – a tale riguardo – svolge le funzioni definite dalla Circolare Banca d'Italia 285 del 17 dicembre 2013.

Per ulteriori informazioni sugli assetti organizzativi e di governo societario si rimanda al vigente Statuto Sociale ed al Progetto di Governo Societario della PRADER BANK S.p.A.

Indicazione motivata della categoria in cui è collocata la banca all'esito del processo di valutazione di cui alla Circolare.

PRADER BANK S.p.A. è collocata tra le banche c.d. "di minori dimensioni o complessità operativa", in quanto caratterizzata da un attivo di bilancio inferiore ai 5 miliardi di euro[2].

Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni, analiticamente rappresentate, di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati nella Circolare.

[2] Cfr. Circ. 285/13 e ss.mm. ii. - Parte prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione I

Il Consiglio di Amministrazione della PRADER BANK S.p.A. attualmente in carica, nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 16.05.2022, ed in carica per il periodo 2022/2024 (e cioè fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2024) è composto da 9 (nove) membri.

Il Presidente, il Vicepresidente e l'Amministratore Delegato sono stati confermati nella carica dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16.05.2022.

La composizione del Consiglio di Amministrazione non registra eccedenze rispetto ai limiti previsti dalle linee applicative della Circolare. Nella sua composizione è ampiamente rispettato il necessario grado di diversificazione in termini di rappresentanza di genere, così come previsto dalla più recente normativa di riferimento.

Il Collegio Sindacale della PRADER BANK S.p.A., nominato dall'Assemblea degli azionisti del 16.05.2022 ed in carica per il periodo 2022/2024 (e cioè fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio al 31.12.2024), è composto, ai sensi dell'art. 2397 c.c., da tre membri effettivi e due supplenti. Anche nell'Organo di Controllo è rispettato il necessario grado di diversificazione in termini di rappresentanza di genere, così come previsto dalla più recente normativa di riferimento.

Ripartizione dei componenti almeno per età, genere e durata di permanenza in carica con riguardo anche ad eventuali altri e precedenti mandati.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE				
NOMINATIVO	CARICA	DATA DI NASCITA	GENERE	DURATA DI PERMANENZA NELLA CARICA
Johann Rieper	Presidente CdA	15.09.1956	M	18.01.2016 Consigliere 22.02.2016 Presidente
Bertelli Ruggero	Vicepresidente CdA	01.12.1959	M	31.03.2004 Consigliere 06.12.2010 Vicepresidente
Prader Josef	Amm.re Delegato	30.09.1964	M	31.03.2004 Presidente e Amm.re Delegato 29.06.2005 Amministratore Delegato
Aukenthaler Irmgard	Consigliere	19.09.1956	F	31.03.2004 Consigliere
Guadagnini Luca	Consigliere	19.08.1973	M	28.09.2015 Consigliere
Giudiceandrea Arianna	Consigliere *	10.03.1983	F	19.09.2022 Consigliere (§)
Messner Julianne	Consigliere *	14.04.1983	F	28.09.2015 Consigliere
Mumelter Andreas	Consigliere *	19.09.1966	M	05.05.2015 Consigliere
Oberparleiter Peter	Consigliere *	08.01.1961	M	16.05.2022 Consigliere

(§) ratifica della cooptazione: Assemblea dei Soci 15/05/2023

COLLEGIO SINDACALE			
NOMINATIVO E CARICA	DATA DI NASCITA	GENERE	DURATA DI PERMANENZA NELLA CARICA
Moser Richard - Presidente	08.02.1959	M	21.05.2013 Presidente
Arlanch Silvia - Sindaco	27.08.1966	F	16.05.2022 Sindaco effettivo
Plattner Peter Karl - Sindaco	02.07.1969	M	21.05.2012 Sindaco effettivo

Numero dei Consiglieri in possesso di requisiti di indipendenza.

L'attuale Consiglio di Amministrazione include n. 4 (*) Consiglieri Indipendenti, non esecutivi, in possesso dei necessari requisiti previsti dall'art. 15.3 del vigente Statuto Sociale.

Numero dei Consiglieri espressione delle minoranze.

Il Consiglio di Amministrazione non include Consiglieri espressione delle minoranze, essendo stato nominato sulla base dell'unica lista di candidati presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente.

Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
NOMINATIVO	**NUMERO TOTALE DI INCARICHI DETENUTI IN SOCIETA' O ENTI DIVERSI DALLA BANCA**	**TIPOLOGIA DI INCARICHI DETENUTI IN SOCIETA' O ENTI DIVERSI DALLA BANCA**
Johann Rieper	21	Pres. Coll. Sindacale: 10 Sindaco: 7 Revisore Legale: 2 Consigliere: 2
Bertelli Ruggero	3	Consigliere: 3
Prader Josef	2	Pres. Coll. Sindacale: 2
Aukenthaler Irmgard	6	Presidente: 2 Consigliere: 1 Amministratore: 3
Guadagnini Luca	12	Presidente: 1 V.Presidente: 1 Consigliere: 6 Amministratore: 4
Giudiceandrea Arianna	1	Consigliere: 1
Messner Julianne	1	Sindaco: 1
Mumelter Andreas	3	Vicepresidente: 1 Consigliere: 2
Oberparleiter Peter	1	Consigliere: 1

COLLEGIO SINDACALE		
NOMINATIVO	**NUMERO TOTALE DI INCARICHI DETENUTI IN SOCIETA' O ENTI DIVERSI DALLA BANCA**	**TIPOLOGIA DI INCARICHI DETENUTI IN SOCIETA' O ENTI DIVERSI DALLA BANCA**
Moser Richard	38	Presidente: 4 Vicepresidente: 1 Amministratore: 2 Consigliere: 3 Pres. Coll. Sindacale: 9 Sindaco: 19
Arlanch Silvia	17	Presidente: 1 Consigliere: 3 Pres. Coll. Sindacale: 1 Sindaco: 6 Revisore: 6
Plattner Peter Karl	13	Pres. Coll. Sindacale: 5 Sindaco: 6 Amministratore: 1 Consigliere: 1

Numero e denominazione dei Comitati endo-consiliari eventualmente costituiti, loro funzioni e competenze.

Attualmente, sulla base dell'opportunità concessa dalla normativa in vigore per le banche di minore dimensione o complessità operativa, la Banca ha ritenuto di non costituire comitati endoconsilari.

Politiche di successione eventualmente predisposte, numero e tipologia delle cariche interessate.

PRADER BANK S.p.A. non ha predisposto politiche di successione in quanto dette politiche sono obbligatorie solo per le banche c.d. "di maggiori dimensioni o complessità operativa".

Descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato agli organi sociali

La Banca, in ottemperanza alle disposizioni di vigilanza, ha adottato delle linee guida interne che disciplinano:

- tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli Organi sociali, necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno;
- individuazione delle funzioni tenute ad inviare, su base regolare, flussi informativi agli Organi sociali;
- contenuto minimo dei flussi informativi;
- obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti e i meccanismi previsti per assicurarne il rispetto.

I flussi informativi sui rischi indirizzati agli Organi sociali consentono la verifica della regolarità dell'attività di amministrazione, dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, contabili e dei sistemi informativi della Banca, dell'adeguatezza e affidabilità del sistema dei controlli interni.

In particolare, tali flussi includono il livello e l'andamento dell'esposizione alle diverse tipologie di rischi rilevanti, gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate, nonché gli esiti delle previste attività di controllo.

ART. 436 CRR: AMBITI DI APPLICAZIONE

INFORMATIVA QUALITATIVA

Gli obblighi di informativa contenuti nel presente documento si applicano alla

PRADER BANK S.p.A. - AG

di cui si forniscono di seguito i principali dati societari e identificativi:

- Sede legale in 39100 Bolzano (BZ), Piazza della Mostra n° 2
- Tel. 0471/067788 - Fax 0471/067789
- Numero di Matricola Albo delle Banche 5615
- Numero di Codice Meccanografico (Codice ABI) 03306.8
- http://www.praderbank.com - E-mail: info@praderbank.com – PEC: praderbank@postecert.it
- Codice Fiscale, Partita Iva e Numero di iscrizione al Registro Imprese BZ n. 02364100210
- R.E.A. BZ - 173679
- Capitale sociale al 31/12/2019 € 17.490.000.=
- Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
- Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
- Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
- Aderente all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
- Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario

Si precisa che la Banca **non appartiene** a nessun gruppo bancario e pertanto ogni informazione riportata nel presente documento è da riferirsi unicamente alla Banca stessa.

I dati rappresentati nel presente documento sono espressi in euro se non diversamente indicato.

ART. 437 CRR: FONDI PROPRI

INFORMATIVA QUALITATIVA

Una delle priorità strategiche della Banca è rappresentata dalla consistenza e dalla dinamica dei mezzi patrimoniali nel rispetto dei vincoli regolamentari e in coerenza con il profilo di rischio assunto. Il patrimonio costituisce, infatti, il primo presidio a fronte dei rischi connessi all'operatività bancaria e il principale parametro di riferimento per le valutazioni condotte dall'autorità di vigilanza e dal mercato sulla solvibilità dell'intermediario. Esso contribuisce positivamente alla formazione del reddito di esercizio, permette di fronteggiare le immobilizzazioni tecniche e finanziarie della Banca, accompagna la crescita dimensionale rappresentando un elemento decisivo nelle fasi di sviluppo. Costituisce, pertanto, il miglior elemento per una gestione efficace, sia in un'ottica strategica che di operatività corrente, in quanto elemento finanziario in grado di assorbire le possibili perdite prodotte dall'esposizione della Banca a tutti i rischi assunti, nonché svolge un ruolo rilevante anche in termini di garanzia dei confronti dei depositanti e dei creditori in generale.

Il Patrimonio netto della Banca è determinato, ove presenti, dalla somma del capitale sociale, della riserva sovrapprezzo azioni, delle riserve di utili, degli strumenti di capitale, delle azioni proprie, delle riserve da valutazione e dell'utile di esercizio, per la quota da destinare a riserva. Per assicurare una corretta dinamica patrimoniale in condizioni di ordinaria operatività, la Banca ricorre soprattutto al rafforzamento delle riserve attraverso la destinazione degli utili netti annuali: in ottemperanza alle disposizioni normative e statutarie, la Banca destina infatti a riserva legale la quasi totalità degli utili netti di esercizio.

L'aggregato patrimoniale rilevante ai fini di Vigilanza – denominato Fondi propri – viene determinato sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto dell'articolata disciplina sui Fondi propri contenuta nel Regolamento UE n. 575/13 (CRR) e nei relativi supplementi, nella Direttiva UE n. 36/13 (CRD IV), nelle correlate misure di esecuzione contenute in norme tecniche di regolamentazione o attuazione dell'EBA (RTS – ITS) oggetto di specifici regolamenti delegati della Commissione Europea, nonché nelle istruzioni di Vigilanza. Come anticipato nella premessa della presente Informativa, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 7 giugno 2019 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 2019/876 (c.d. CRR II) che modifica il Regolamento UE n. 575/2013 per quanto riguarda anche i requisiti di Fondi Propri. Tale Regolamento si applica a partire dal 28 giugno 2021.

Il valore dei Fondi propri deriva dalla somma di componenti positive e negative, in base alla lor qualità patrimoniale; le componenti positive sono, conformemente ai requisiti in proposito, definiti dalle norme applicabili, nella piena disponibilità della Banca, al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.

A livello generale, il totale dei Fondi Propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal capitale di classe 1 (Tier 1) e dal capitale di classe 2 (Tier 2); a sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1) e del capitale aggiuntivo di classe 1(Additional Tier 1 – AT 1).

I predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2), ove presenti, sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. "filtri prudenziali". Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi (positivi e negativi) del capitale primario di classe 1, introdotti dalle Autorità di Vigilanza al fine di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.

La normativa di vigilanza richiede di misurare con l'utilizzo di metodologie interne la complessiva adeguatezza patrimoniale della Banca, sia in via attuale, sia in via prospettica e in ipotesi di 'stress' per assicurare che le risorse finanziarie disponibili siano adeguate a coprire tutti i rischi anche in condizioni congiunturali avverse; ciò con riferimento oltre che ai rischi del c.d. 'Primo Pilastro' (rappresentati dai rischi di credito e di controparte - misurati in base alla categoria delle controparti debitrici, alla durata e tipologia delle operazioni e alle garanzie personali e reali ricevute- dai rischi di mercato sul portafoglio di negoziazione e dal rischio operativo), ad ulteriori fattori di rischio - c.d. rischi di 'Secondo Pilastro' - che insistono sull'attività aziendale (quali, ad esempio, il rischio di concentrazione, il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, etc.).

Il presidio dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica è sviluppato quindi in una duplice accezione:

- capitale regolamentare a fronte dei rischi di Pillar 1;
- capitale interno complessivo a fronte dei rischi di Pillar 2, ai fini del processo ICAAP.

Con l'obiettivo di mantenere costantemente adeguata la propria posizione patrimoniale, la Banca si è dotato di processi e strumenti per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio assunto, nell'ambito di una valutazione dell'esposizione, attuale, prospettica e in situazione di 'stress' che tiene conto delle strategie aziendali, degli obiettivi di sviluppo, dell'evoluzione del contesto di riferimento.

La disciplina di Vigilanza sui Fondi propri (e sui requisiti patrimoniali) è oggetto di un regime transitorio che permetteva una computabilità graduale delle disposizioni presentate nella Circolare n. 285/2013, il quale ha previsto in particolare:

- l'introduzione graduale delle regole di Basilea 3 ("phase-in") di alcune di tali nuove regole lungo un periodo di 4 anni, terminato il 31 dicembre 2017;
- regole di "grandfathering" che consentono la computabilità parziale, con graduale esclusione entro il 2021, dei pregressi strumenti di capitale del patrimonio di base e del patrimonio

supplementare che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dal citato Regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti patrimoniali del CET1, AT1 e T2.

Una parte delle disposizioni che regolano il predetto regime transitorio sono state dettate dalla Banca d'Italia, con la menzionata circolare n. 285/2013, nell'ambito delle opzioni nazionali consentite dal Regolamento (UE) n. 575/2013 alle competenti Autorità di Vigilanza nazionali.

A partire dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 "Strumenti Finanziari" (in sostituzione del precedente IAS 39 "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione") che rinnova la disciplina in tema di valutazione del portafoglio bancario (impairment). Tale principio, superando il concetto di "Incurred Loss" del precedente IAS 39, introduce una metodologia di stima delle perdite di tipo atteso (ECL – 'Expected Credit Loss'), assimilabile a quella di derivazione regolamentare di Basilea. Le modifiche introdotte dal nuovo principio contabile sono caratterizzate da una visione prospettica che, in determinate circostanze, può richiedere la rilevazione immediata di tutte le perdite previste nel corso della vita di un credito. In particolare, rispetto allo IAS 39, è necessario rilevare sin da subito e indipendentemente o meno dalla presenza di un c.d. trigger event, gli ammontari iniziali delle perdite future attese sulle proprie attività finanziarie; tale stima, deve continuamente essere adeguata anche in considerazione del rischio di credito della controparte, mediante un modello di impairment che considera non solo dati passati e presenti, ma anche informazioni relative ad eventi futuri. Tale approccio forward-looking permette, quindi, di ridurre l'impatto con cui le perdite hanno avuto manifestazione e consente di appostare le rettifiche in maniera proporzionale all'aumentare dei rischi, evitando di sovraccaricare il conto economico al manifestarsi degli eventi di perdita e riducendo, in tale maniera, l'effetto pro-ciclico.

Inoltre, a seguito dell'introduzione dell'IFRS 9, sono state modificate le categorie contabili all'interno delle quali classificare le attività finanziarie, prevedendo che gli strumenti di debito (titoli di debito e crediti) siano classificati in funzione del modello di business adottato dall'entità e delle caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali generati dall'attività finanziaria.

Il perimetro di applicazione del nuovo modello di impairment si riferisce alle attività finanziarie (crediti e titoli di debito), agli impegni a erogare fondi, alle garanzie e alle attività finanziarie non oggetto di valutazione al fair value a conto economico.

Relativamente agli impatti economici e patrimoniali dell'IFRS 9, in sede di prima applicazione dello stesso i principali impatti sono derivati proprio dall'applicazione del nuovo modello di impairment utilizzato, come descritto in precedenza basato su un concetto di perdita attesa, nonché dall'applicazione delle regole per il trasferimento delle esposizioni nei diversi stage di classificazione. Pertanto, considerato il rilevante impatto dell'applicazione dei nuovi metodi valutativi ai fini di bilancio, la Banca ha deciso e comunicato alla Vigilanza di avvalersi della disciplina transitoria introdotta dal nuovo art. 473 bis del CRR e parzialmente integrato dal

Regolamento UE n. 873/2020, con i quali sono state apportate modifiche al Regolamento UE n. 575/2013, inerenti all'introduzione di una specifica disciplina transitoria (dal 2018 al 2024), diretta ad attenuare gli impatti sui fondi propri derivanti dall'applicazione del nuovo modello di impairment basato sulla valutazione della perdita attesa introdotta dal principio contabile.

In particolare, nel caso di diminuzione del CET1 conseguente alle maggiori rettifiche di valore determinate in applicazione del nuovo modello di valutativo, le norme permettono di diluire, fino al termine del 2024:

- l'impatto incrementale della svalutazione sulle esposizioni in bonis e deteriorate rilevato alla data di transizione all'IFRS 9 conseguentemente all'applicazione del nuovo modello di impairment (c.d. componente statica del filtro);
- l'eventuale ulteriore incremento delle complessive svalutazioni inerente alle sole esposizioni in bonis, rilevato al 31 dicembre 2019, rispetto all'impatto misurato alla data di transizione al nuovo principio (c.d. componente "dinamica old");
- l'eventuale ulteriore incremento delle complessive svalutazioni inerente alle sole esposizioni in bonis, rilevato a ciascuna data di riferimento rispetto all'ammontare misurato al 31 dicembre 2019 (c.d. componente "dinamica new").

L'aggiustamento al CET1 riferito alle componenti "statica" e "dinamica old" potrà essere apportato nel periodo compreso tra il 2018 e il 2022, re-includendo nel CET1 l'impatto come sopra descritto, nella misura di seguito indicata, per ciascuno dei 5 anni del periodo transitorio:

- 95% per l'anno 2018;
- 85% per l'anno 2019;
- 70% per l'anno 2020;
- 50% per l'anno 2021;
- 25% per l'anno 2022.

L'aggiustamento al CET1 riferito alla componente "dinamica new" potrà essere apportato nel periodo compreso tra il 2020 e il 2024, re-includendo l'impatto sopra descritto nella misura di seguito indicata, per ciascuno dei 5 anni del periodo transitorio:

- 100% per l'anno 2020;
- 100% per l'anno 2021;
- 75% per l'anno 2022;
- 50% per l'anno 2023;
- 25% per l'anno 2024.

Tale ultima componente è stata, in particolare, introdotta dal Regolatore all'interno del pacchetto di previsioni normative elaborate in risposta alla pandemia da COVID-19, al fine di agevolare l'erogazione del credito bancario a famiglie e imprese.

L'applicazione delle disposizioni transitorie al CET1 richiede, di conseguenza, di apportare un adeguamento simmetrico nella determinazione dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito attraverso la rettifica dei valori delle esposizioni determinate ai sensi dell'art. 111, par. 1 del Regolamento UE n. 575/2013, al fine di evitare un doppio computo del beneficio prudenziale.

A partire da giugno 2020, tale adeguamento si riflette negli attivi ponderati per il rischio mediante l'applicazione di un fattore di ponderazione del 100% applicato all'importo della somma delle componenti calcolate sull'incidenza dell'aggiustamento apportato al CET1. Tale impostazione ha sostituito l'applicazione del fattore di graduazione prevista originariamente, determinato sulla base del complemento ad 1 dell'incidenza dell'aggiustamento apportato al CET1. Laddove rilevate, infine, un simmetrico aggiustamento va operato a fronte di DTA collegate alle maggiori rettifiche di valore, dedotte o ponderate al 250%.

Tra le ulteriori novità introdotte vi è la possibilità di adottare un filtro prudenziale relativo agli utili e le perdite non realizzate sui titoli di Stato valutati al "fair value con impatto sulla redditività complessiva", consistente nella sterilizzazione, secondo delle percentuali decrescenti (100% - 70% - 40%) nel periodo 2020 – 2022, delle riserve in essere alla data di valutazione del 1° gennaio 2020 (ovvero all'esclusione di quelle rilevate su tali categorie di strumenti finanziari dopo tale data). Alla data del 31 dicembre 2022 la Banca ha ritenuto di usufruire di tale trattamento temporaneo.

Infine, come anticipato in premessa, ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali al 31 dicembre 2022 la Banca non applica il Regolamento Delegato UE n. 2176/2020, entrato in vigore il 23 dicembre 2020, che modifica il Regolamento Delegato UE n. 241/2014 per quanto riguarda la deduzione delle attività immateriali rappresentate da software dagli elementi del capitale primario di classe 1.

Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, rispettivamente, il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 e il capitale di classe 2.

CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 (COMMON EQUITY TIER 1 - CET 1)

Il Capitale primario di Classe 1, che rappresenta l'insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata, è costituito dai seguenti elementi:

- capitale sociale;
- sovrapprezzi di emissione;
- riserve di utili e di capitale;
- riserve da valutazione;

- “filtri prudenziali”, quali la riserva di valutazione generata dalle coperture dei flussi di cassa (cash-flow hedge), le rettifiche di valore di vigilanza, le posizioni verso la cartolarizzazione soggette a ponderazione al 1250% che la Banca ha scelto di dedurre e le plusvalenze/minusvalenze su passività al *fair value* (derivative e non) connesse alle variazioni del proprio merito creditizio;
- deduzioni, quali le perdite infrannuali, l’avviamento e le altre attività immateriali, le azioni proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, le partecipazioni significative e non nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenute anche indirettamente e/o sinteticamente, le attività fiscali differite basate sulla redditività futura.

Nella quantificazione degli anzidetti elementi si è tenuto conto anche degli effetti derivanti dal “regime transitorio”.

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 (ADDITIONAL TIER 1 - AT 1)

Gli strumenti di Capitale aggiuntivo di Classe 1 ed i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi patrimoniali del Capitale aggiuntivo di Classe 1. Da tali elementi devono essere portati in deduzione gli eventuali strumenti di AT1 propri detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto degli stessi, nonché gli strumenti di capitale aggiuntivo, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del “regime transitorio”.

Tale aggregato non rileva per la Banca, in quanto la stessa non ha emesso strumenti di capitale le cui caratteristiche contrattuali ne consentano l’inquadramento tra gli strumenti di AT 1.

CAPITALE DI CLASSE 2 (TIER 2 - T2)

Le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l’inquadramento nel T2, inclusi i relativi eventuali sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del Capitale di Classe 2. Da tali elementi devono essere portati in deduzione le eventuali passività subordinate proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, nonché gli strumenti di T2, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del “regime transitorio”.

Per l’illustrazione della composizione patrimoniale della Banca in essere alla data del 31 dicembre 2022 si fa rinvio alla specifica tabella della presente informativa.

Si precisa infine, che in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE n. 575/13 all’art. 92 e dalla Circolare 285/2013 della Banca d’Italia, la Banca è tenuta al rispetto dei seguenti coefficienti patrimoniali minimi:

- coefficiente di Capitale Primario di classe 1 pari al 4,5%;
- coefficiente di Capitale di Classe 1 pari al 6%;
- coefficiente di Fondi Propri pari all’8%.

In aggiunta ai coefficienti indicati, a seguito degli esiti del periodico processo di revisione prudenziale (SREP) condotto dalla Banca d'Italia nel rispetto delle Guidelines on common SREP emanate dall'EBA ed ai sensi della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV), e notificato alla Banca con specifico provvedimento del 13/01/2020 n. 34773/20, alla data del 31 dicembre 2022 le ulteriori richieste di capitale imposte alla Banca si compongono a "building block" delle seguenti componenti:

a) requisiti di capitale vincolanti cd. "Total SREP Capital Requirement ratio (TSCR), ossia la somma dei requisiti regolamentari minimi ed il coefficiente aggiuntivo vincolante fissato dall'Autorità di Vigilanza ad esito dello SREP;

b) requisito di riserva di conservazione del capitale[3] (Capital Conservation Buffer - CCB), che si compone di Capitale Primario di Classe 1 ed ammonta per l'anno 2022 al 2,5% delle esposizioni ponderate per il rischio; la somma tra il predetto TSCR ed il requisito di riserva di conservazione del capitale (CCB) costituisce il cd. Overall Capital Requirement ratio (OCR);

c) ulteriore richiesta di capitale sotto forma di *capital guidance* che ci si attende che la Banca soddisfi nel continuo al fine di assicurare il rispetto delle misure vincolanti anche in caso di deterioramento del contesto economico e finanziario.

I limiti regolamentari ed i limiti aggiuntivi imposti risultano tutti rispettati, in quanto:

a. il coefficiente di Capitale Primario della Banca si attesta al **49,97%** e determina una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad euro 17.288 mila.
b. il coefficiente di Capitale di Classe 1 della Banca si attesta al **49,97%** e configura una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad euro 16.545 mila.
c. il coefficiente di Capitale totale della Banca si attesta al **49,97%** e configura una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio pari ad euro 15.528 mila.

A conclusione del processo SREP 2022 Banca d'Italia, con Comunicazione del 16/02/2023 n. 0290111/23, ha comunicato alla Banca i nuovi livelli di coefficienti aggiuntivi vincolanti applicabili dal 1° trimestre 2023.

[3] La Banca d'Italia ha previsto un riallineamento del Capital Conservation Buffer alla disciplina transitoria prevedendo una progressiva imposizione del requisito come di seguito sintetizzato:
- 1,250% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
- 1,875% dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
- 2,5% (valore a regime) dal 1° gennaio 2019

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Modello 1: Composizione patrimoniale		
Componenti	**31/12/2022**	**31/12/2021**
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 -CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	**18.847.559**	**21.362.199**
di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie	-	-
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)	**(95.496)**	**(88.117)**
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A+/-B)	**18.752.063**	**21.274.082**
D. Elementi da dedurre dal CET1	**(131.845)**	**(152)**
E. Regime transitorio - Impatto su CET1(+/-), inclusi gli interessi di minoranza oggetto di disposizioni transitorie	**916.336**	**103.717**
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C-D+/-E)	**19.536.554**	**21.377.646**
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	-	-
di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie	-	-
H. Elementi da dedurre dall'AT1	-	-
I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e inclusi nell'AT1 Per effetto di disposizioni transitorie	-	-
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G - H +/- I)	-	-
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	-	-
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie	-	-
N. Elementi da dedurre dal T2	-	-
O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e inclusi nel T2 Per effetto di disposizioni transitorie	-	-
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2) (M - N +/- O)	-	-
Q. Totale fondi propri (F + L + P)	**19.536.554**	**21.377.646**

ART. 438 E 447 CRR: INFORMATIVA SUI REQUISITI DI FONDI PROPRI E SUGLI IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATE PER IL RISCHIO

DESCRIZIONE SINTETICA DEL METODO ADOTTATO DALLA BANCA NELLA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL PROPRIO CAPITALE INTERNO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ CORRENTI E PROSPETTICHE

Le disposizioni di Vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia (Circolare n. 285/13) sottolineano l'importanza del processo aziendale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process) volto a determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi assunti. Conformemente a quanto previsto dalla quarta direttiva sui requisiti patrimoniali ("Capital Requirements Directive IV" – "CRD IV") nonché ai sensi delle disposizioni contenute nella Circolare 285/13 della Banca d'Italia ("Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"), la Banca svolge anche il processo di valutazione interno dell'adeguatezza del governo e della gestione della liquidità (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process - ILAAP).

Una soddisfacente adeguatezza patrimoniale, associata ad una sana e prudente gestione della liquidità, sono espressione immediata della capacità della Banca di sostenere il proprio sviluppo e la propria continuità di funzionamento anche in ipotesi di scenari avversi e stressati.

L'ICAAP affianca ed integra il processo "tradizionale" di valutazione della congruità tra i Fondi Propri e i requisiti patrimoniali obbligatori. Alla visione regolamentare dell'adeguatezza patrimoniale, basata sui ratio patrimoniali derivanti dal raffronto tra i Fondi Propri e i requisiti prudenziali a fronte dei rischi di Primo Pilastro, si affianca la visione gestionale dell'adeguatezza patrimoniale basata sul raffronto tra le risorse finanziare che si ritiene possano essere utilizzate a fronte dei rischi assunti e la stima del capitale assorbito da tali rischi. Il processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale implementato dalla Banca è finalizzato, pertanto, a determinare il capitale adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali la stessa è o potrebbe essere esposta, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto di precisi requisiti patrimoniali.

Come noto, la Circolare 285/13 della Banca d'Italia, al fine di orientare gli intermediari nella concreta predisposizione dell'ICAAP e nell'identificazione dei requisiti minimi dello stesso che sono oggetto di valutazione nell'ambito dello SREP (Supervisory Review and Evaluation Process), di competenza dello stesso Organo di Vigilanza, fornisce un'interpretazione del principio di proporzionalità che ripartisce le banche in 3 Classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente, ai quali si applicano requisiti differenziati in ordine all'ICAAP stesso.

La Banca rientra nella categoria degli intermediari di Classe 3, costituita dai soggetti finanziari che utilizzano le metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti regolamentari e che dispongono di un attivo pari o inferiore a 4 miliardi di euro. In virtù di tali caratteristiche, che recepiscono il principio di proporzionalità statuito dal Comitato di Basilea, la Banca determina il capitale interno complessivo secondo un approccio che la citata normativa definisce "building block" semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi del Primo Pilastro (o al capitale interno relativo a tali rischi calcolato sulla base di metodologie interne) l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti. Per capitale interno si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la Banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso; per capitale interno complessivo si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla Banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.

L'ICAAP è un processo organizzativo complesso - imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e su adeguati meccanismi di governo societario – che richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità, e costituisce parte integrante del governo aziendale, contribuendo alla determinazione delle strategie e dell'operatività corrente della Banca.

In particolare, l'ICAAP è coerente con il RAF (Risk Appetite Framework) e con il Piano di Risanamento, integra efficacemente la gestione dei rischi e rileva ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte strategiche:

- le scelte strategiche e operative e gli obiettivi di rischio costituiscono un elemento di input del processo;
- le risultanze del processo possono portare ad una modifica della propensione al rischio e degli obietti di pianificazione adottati.

Il processo è articolato in specifiche fasi, delle quali sono responsabili funzioni/unità operative diverse.

Il punto di partenza è costituito dall'identificazione di tutti i rischi rilevanti a cui la Banca è o potrebbe essere esposta rispetto alla propria operatività e ai mercati di riferimento. Responsabile di tale attività è la Funzione di Gestione dei rischi, la quale esegue un'attività di *assessment* avvalendosi della collaborazione delle principali funzioni aziendali, attraverso interviste dirette ai responsabili, valutazioni qualitative sulla significatività dei rischi o analisi del grado di rilevanza dei rischi effettuate sulla base dell'impatto potenziale e della probabilità di accadimento. In questa fase vengono identificate le fonti di generazione dei rischi individuati, posizionando gli stessi in capo alle funzioni/unità operative ovvero correlandoli ai processi aziendali.

I rischi identificati sono classificati in due tipologie:

1. **rischi quantificabili** in termini di capitale interno, in relazione ai quali la Banca si avvale di apposite metriche di misurazione dell'assorbimento patrimoniale: rischio di credito e

controparte, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di concentrazione e rischio di tasso di interesse;

2. **rischi non quantificabili** in termini di capitale interno, per i quali – non essendosi ancora affermate metodologie robuste e condivise di determinazione del relativo assorbimento patrimoniale – non viene determinato un buffer di capitale e per i quali – in coerenza con le richiamate Disposizioni di Vigilanza - vengono predisposti sistemi di controllo ed attenuazione adeguati: rischio di liquidità, rischio paese, rischio residuo, rischio di una leva finanziaria eccessiva, rischio strategico, rischio di reputazione, rischio di conflitto di interesse nei confronti di soggetti collegati, rischio di non conformità alle norme e rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel Primo Pilastro e gli algoritmi semplificati proposti dalla normativa per quelli misurabili del Secondo Pilastro. Più in dettaglio vengono utilizzati:

- il metodo standardizzato per il rischio di credito;
- il metodo del valore corrente ed il metodo semplificato/metodo integrale per il rischio di controparte;
- il metodo standardizzato per il rischio di mercato;
- il metodo base per il rischio operativo;
- l'algoritmo del Granularity Adjustment (GA) per il rischio di concentrazione single-name;
- la metodologia di calcolo elaborata dall'ABI per il rischio di concentrazione nella declinazione geo-settoriale;
- l'algoritmo semplificato regolamentare per il rischio di tasso di interesse.

Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili in termini di capitale interno, come già detto, coerentemente con le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nella citata normativa, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.

Con particolare riferimento al profilo di liquidità la Banca, in conformità a quanto disciplinato nella Circolare 285/13 relativamente alle Banche di Classe 3, redige la sezione ILAAP all'interno del resoconto ICAAP, utilizzando un'articolazione più contenuta rispetto a quella proposta nell'Allegato D della suddetta Circolare.

Tale sezione riporta un'analisi complessiva della posizione di liquidità della Banca, con riferimento sia al rischio di liquidità di breve termine (entro i 12 mesi) che strutturale (superiore ai 12 mesi), in condizioni di normale operatività e in condizioni di stress.

In particolare, costituisce oggetto di valutazione l'adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili a fronte dei rischi di liquidità e funding, nonché l'appropriatezza dei processi, presidi e controlli relativi a tali rischi.

Nell'ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di stress in termini di analisi semplificate di sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. Tenuto conto delle indicazioni previste dalla normativa con riferimento agli intermediari di Classe 3, la Banca effettua analisi di sensibilità relativamente al rischio di credito, al rischio di concentrazione sul portafoglio crediti ed al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, avvalendosi delle metodologie semplificate proposte dall'Organo di Vigilanza. I relativi risultati, opportunamente analizzati, conducono ad una miglior valutazione dell'esposizione ai rischi stessi e del grado di vulnerabilità dell'azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili. Nel caso in cui l'analisi dei risultati degli stress test evidenzi l'inadeguatezza dei presidi interni posti in essere a fronte dei rischi in questione, viene valutata l'opportunità di adottare appropriate misure organizzative e/o di allocare specifici buffer di capitale interno.

Al fine di valutare la vulnerabilità alle situazioni di liquidità eccezionali ma plausibili, la Banca esegue prove di stress in termini di analisi di sensitività e/o di scenario. Per formulare una previsione sul comportamento dei propri flussi di cassa in condizioni sfavorevoli la Banca utilizza indicazioni fornite dalle linee guida di Vigilanza eventualmente integrate da ipotesi determinate in base all'esperienza aziendale. I risultati forniscono un supporto per la valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, la pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci, la revisione periodica del piano di emergenza. In particolare, in presenza di prove di stress che indichino un'esposizione al rischio di liquidità prossima o superiore a quella corrispondente alla soglia di capacity indicata nel RAF, il piano impone che ne sia data tempestiva comunicazione agli organi deputati a valutare, deliberare/adottare le conseguenti azioni correttive.

Nel processo di determinazione del capitale interno complessivo la Banca tiene conto, inoltre, dei rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati, considerando, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, le relative eccedenze ad integrazione della misura del capitale interno complessivo.

Più in generale, l'esito della valutazione dei rischi non quantificabili, unitamente alla complessiva autovalutazione del processo ICAAP/ILAAP, è presa in considerazione al fine di corroborare o rivedere gli esiti della valutazione dell'adeguatezza del capitale effettuata: in presenza di rilevanti carenze nel processo ICAAP/ILAAP e/o esposizioni ritenute rilevanti ai rischi difficilmente quantificabili, gli esisti della valutazione su base quantitativa dell'adeguatezza patrimoniale sono opportunamente e prudenzialmente riesaminati.

La determinazione del capitale interno complessivo – inteso, secondo il già citato approccio "building block" semplificato previsto dalla normativa, quale sommatoria dei capitali interni

determinati per ciascun rischio quantificabile in termini di assorbimento patrimoniale - viene effettuata con riferimento tanto alla situazione attuale, quanto a quella prospettica.

Al fine di uno stringente monitoraggio del livello di esposizione ai rischi, la misurazione del capitale interno complessivo in chiave attuale viene aggiornata con riferimento alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio in corso. Il livello prospettico viene invece determinato con cadenza essenzialmente annuale - in sede di predisposizione del resoconto ICAAP - con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività.

A tal fine la Banca:

- utilizza il budget annuale dettagliandolo adeguatamente rispetto alle necessità di stima dei rischi;
- individua i parametri che influenzano l'incidenza del rischio, prevedendone la futura evoluzione considerando anche variabili macroeconomiche (andamento del mercato);
- definisce le stime di evoluzione dei fattori di rischio coerenti con i propri scenari economici e strategici;
- verifica le previsioni sulla base della pianificazione pluriennale;
- effettua una stima dell'evoluzione delle voci contabili che costituiscono la dotazione patrimoniale individuata;
- considera inoltre le eventuali esigenze di carattere strategico e gli obiettivi di ratio target stabiliti nel RAF.

Al fine di valutare l'adeguatezza patrimoniale, l'importo del fabbisogno di capitale necessario alla copertura dei rischi (capitale interno complessivo) viene confrontato con le risorse patrimoniali disponibili (capitale complessivo), tanto in termini attuali quanto in chiave prospettica. Tenuto anche conto delle proprie specificità normative ed operative, la Banca ha identificato il proprio capitale complessivo nell'aggregato di Fondi propri, in quanto quest'ultimo – oltre a rappresentare un archetipo dettato da prassi consolidate e condivise – agevola la dialettica con l'Organo di Vigilanza. In caso di scostamenti tra capitale interno complessivo e capitale complessivo, il Consiglio di Amministrazione della Banca provvede a deliberare le azioni correttive da intraprendere, previa stima degli oneri connessi con il reperimento delle risorse patrimoniali aggiuntive.

Considerato che le disposizioni transitorie previste dal Regolamento UE 2017/2395 determinano un sostanziale differimento su 5 anni dell'impatto, in termini di maggiori rettifiche di valore derivante dall'applicazione del nuovo modello di impairment previsto dall'IFRS 9, vengono rideterminate, in ottica attuale e prospettica e nelle relative ipotesi di stress, le misure di rischio regolamentari e del capitale interno complessivo, nonché la dotazione patrimoniale senza l'applicazione del regime transitorio (cd. Fully Loaded). Sulla base delle predette quantificazioni,

sono rideterminati i singoli indicatori di adeguatezza patrimoniale senza l'applicazione del regime transitorio.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale si basa anche sui seguenti indicatori ritenuti rilevanti nell'ambito del RAF, limitatamente al profilo patrimoniale, ai fini della declinazione della propensione al rischio della Banca:

- coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 (Common Equity Tier 1 Capital Ratio);
- coefficiente di Capitale di Classe 1 (Tier 1 Capital Ratio);
- coefficiente di Capitale Totale (Total Capital Ratio);

Ai fini della individuazione dei livelli nei quali articolare le soglie RAF e valutare la posizione patrimoniale della Banca sono stati presi in considerazione i requisiti patrimoniali obbligatori, nonché quelli aggiuntivi imposti dalla Banca d'Italia ad esito del processo di revisione prudenziale (SREP) ed assegnati con specifico provvedimento del 13/01/2020, il vincolo esistente di detenzione della riserva addizionale (capital buffer) in funzione della conservazione del capitale e gli indirizzi strategici definiti nell'ambito del RAS e del Piano Industriale della Banca.

Più nel dettaglio, per i coefficienti patrimoniali (CET 1 Capital Ratio, Tier 1 Capital Ratio, Total Capital Ratio) la soglia di Risk Capacity coincide con il coefficiente post SREP fissato dall'Autorità di Vigilanza, comprensivo della eventuale riserva di conservazione del capitale.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale si fonda sul presupposto che la Banca disponga di adeguate risorse patrimoniali al fine di coprire:

a. gli assorbimenti patrimoniali quantificati a fronte dei rischi di I e di II Pilastro;
b. gli impatti complessivi delle ipotesi di stress in termini di variazione sia dell'esposizione ai rischi sia delle risorse patrimoniali;
c. i requisiti patrimoniali specifici previsti dall'Autorità di Vigilanza (e ricompresi dalla stessa Autorità nel requisito patrimoniale aggiuntivo ex SREP);
d. le riserve di capitale definite dall'Autorità (ove non assorbite dal requisito patrimoniale aggiuntivo ex SREP).

Una volta appurata la capacità di rispettare le soglie di Risk Capacity, al fine di valutare l'eventuale necessità di effettuare interventi di rafforzamento patrimoniale, viene verificato il posizionamento dei ratios patrimoniali rispetto alle soglie di Risk Tolerance e di Risk Appetite definite dalla Banca: ne consegue poi un giudizio di merito sull'eccedenza patrimoniale.

Lo scorso 16/02/2023 la Banca ha ricevuto dalla Banca d'Italia la comunicazione di conclusione del procedimento sul capitale (cd. SREP 2022 a valere sull'anno 2023) nell'ambito della quale la Vigilanza ha fissato alla Banca nuovi requisiti aggiuntivi di capitale a seguito dei profili di rischio dalla stessa identificati. Nel dettaglio:

- i Total SREP Capital Requirement[4] (TSCR) ratio ovvero i nuovi requisiti minimi inviolabili di capitale (comprensivi dei requisiti vincolanti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP) ammontano rispettivamente a 6,20% in termini di Common Equity Capital ratio, 8,30% in termini di Common Equity Tier 1 Capital ratio e 11,00% in termini di Total Capital ratio);
- gli Overall Capital Requirement (OCR) ratio ovvero la somma delle misure vincolanti (Total SREP Capital Requirement - TSCR ratio) e della riserva di conservazione di capitale (per il 2022: 2,5%) sono pari a 8,70%, 10,80% e 13,50%;

Ulteriori requisiti sono imposti per preservare il mantenimento di una solida dotazione patrimoniale anche nel caso di "deterioramento del contesto economico e finanziario" cd. requisiti di Capital Guidance. Il mancato rispetto della Capital Guidance non comporta l'applicazione delle misure obbligatorie di conservazione del capitale ma l'obbligo della Banca di informare, senza indugio, la Banca d'Italia in merito alle motivazioni del mancato rispetto e di predisporre un piano di riallineamento patrimoniale per consentire il ritorno al livello atteso entro un periodo massimo di due anni.

La Banca è tenuta al rispetto delle soglie precedentemente illustrate con decorrenza dal 1 trimestre 2023. Si precisa tuttavia che tali soglie risultano rispettate già con riferimento alla situazione consuntiva al 31/12/2022 illustrata nella presente informativa.

Le attività di determinazione del livello di esposizione in termini di capitale interno e quelle relative alle prove di stress vengono condotte dalla Funzione di Controlling, con il supporto della Servizio Amministrazione competente anche per le segnalazioni di Vigilanza. La proiezione degli assorbimenti patrimoniali sulla dimensione temporale prospettica richiede il coinvolgimento anche della Funzione di Controllo di Gestione. I sistemi di controllo e attenuazione attivati a presidio dei rischi non quantificabili in termini di capitale interno vengono implementati e gestiti dalla Funzione di Risk Controlling. La stessa, in stretto raccordo con la Funzione Amministrazione e, per il lato prospettico, con la Funzione Controllo di Gestione, confronta il capitale interno complessivo (fabbisogno totale) con il capitale complessivo (Fondi Propri), allo scopo di valutare l'adeguatezza patrimoniale. Nello svolgimento delle diverse attività del processo ICAAP, la Funzione di Risk Controlling provvede a fornire periodicamente all'Alta Direzione flussi informativi sul livello di esposizione ai diversi rischi sul posizionamento rispetto alle soglie di propensione al rischio (Risk Appetite), di early warning e di tolleranza (Risk Tolerance) stabilite dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del proprio Risk Appetite Framework e sul grado di adeguatezza del patrimonio. I risultati di tale verifica di posizionamento confluiscono in una reportistica appositamente predisposta per l'invio agli Organi societari, all'Amministratore Delegato, al Comitato Rischi, alle altre Funzioni di Controllo ed alle strutture aziendali interessate. Qualora

[4] I TSCR ratio rappresentano i nuovi requisiti di capitale minimo vincolante per la Banca e sono costituiti dalla somma dei requisiti minimi ex art. 92 del CRR (ovvero Common Equity Ratio 4,5%, Common Equity Tier 1 Ratio 6% e Total Capital Ratio 8%) e dei requisiti vincolanti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP.

venga riscontrato il raggiungimento o il superamento del/i limite/i prefissato/i, gli Organi aziendali vengono tempestivamente informati per consentire loro l'individuazione delle iniziative da attivare finalizzate al riequilibrio del profilo patrimoniale.

L'esposizione complessiva ai rischi della Banca, con riferimento tanto alla situazione rilevata al 31 dicembre 2022 quanto a quella stimata sempre al 31 dicembre 2022, risulta adeguata rispetto alla dotazione patrimoniale ed al profilo di rischio accettato.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Modello EU OV1: Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio				
		Importi complessivi dell'esposizione al rischio (TREA)		Requisiti di capitale minimi
		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022
1	**Rischio di credito (escluso il CCR)**	**32.042.197**	**40.630.845**	**2.563.376**
2	*Di cui metodo standardizzato*	**32.042.196**	**40.630.845**	**2.563.376**
3	*Di cui metodo IRB di base (F-IRB)*	**Non applicabile**	**Non applicabile**	**Non applicabile**
4	*Di cui metodo di assegnazione*	**Non applicabile**	**Non applicabile**	**Non applicabile**
EU-4a	*Di cui strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione semplice*	**Non applicabile**	**Non applicabile**	**Non applicabile**
5	*Di cui metodo IRB avanzato (A-IRB)*	**Non applicabile**	**Non applicabile**	**Non applicabile**
6	**Rischio di controparte (CCR)**	-	-	-
7	*Di cui metodo standardizzato*	-	-	-
8	*Di cui metodo dei modelli interni (IMM)*	-	-	-
8a	*Di cui esposizioni verso una CCP*	**Non applicabile**	**Non applicabile**	**Non applicabile**
8b	*Di cui aggiustamento della valutazione del credito (CVA)*	-	-	-
9	*Di cui altri CCR*	-	-	-
15	**Rischio di regolamento**	-	-	-
16	**Esposizioni verso le cartolarizzazioni incluse nel portafoglio bancario (tenendo conto del massimale)**	-	-	-
17	*Di cui metodo SEC-IRBA*	**Non applicabile**	**Non applicabile**	**Non applicabile**
18	*Di cui metodo SEC-ERBA (compreso IAA)*	**Non applicabile**	**Non applicabile**	**Non applicabile**
19	*Di cui metodo SEC-SA*	-	-	-
19a	*Di cui 1250% / deduzione*	-	-	-
20	**Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci (rischio di mercato)**	-	-	-
21	*Di cui con metodo standardizzato*	-	-	-
22	*Di cui con IMA*	-	-	-
22a	**Grandi esposizioni**	-	-	-
23	**Rischio operativo**	**7.057.034**	**7.029.857**	**564.563**
23a	*Di cui con metodo base*	**7.057.034**	**7.029.857**	**564.563**
23b	*Di cui con metodo standardizzato*	-	-	-
23c	*Di cui con metodo avanzato di misurazione*	-	-	-
24	**Importi al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetto a fattore di ponderazione del rischio del 250%)**	-	-	-
29	**Totale**	**39.099.231**	**47.660.702**	**3.127.938**

Modello EU KM1: Metriche principali					
		31/12/2022	30/09/2022	30/06/2022	31/03/2022
	Fondi propri disponibili (importi)				
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)	**19.536.554**	**18.817.155**	**19.310.517**	**21.912.136**
2	Capitale di classe 1	**19.536.554**	**18.817.155**	**19.310.517**	**21.912.136**
3	Capitale totale	**19.536.554**	**18.817.155**	**19.310.517**	**21.912.136**
	Importi dell'esposizione ponderati per il rischio				
4	Importo complessivo dell'esposizione al rischio	**39.099.231**	**43.421.636**	**42.918.454**	**51.244.840**
	Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)				
5	Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%)	**49,97%**	**43,34%**	**44,99%**	**42,76%**
6	Coefficiente del capitale di classe 1 (%)	**49,97%**	**43,34%**	**44,99%**	**42,76%**
7	Coefficiente di capitale totale (in %)	**49,97%**	**43,34%**	**44,99%**	**42,76%**
	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)				
EU 7a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	**2,25%**	**2,25%**	**2,25%**	**2,25%**
EU 7b	Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	**1,25%**	**1,25%**	**1,25%**	**1,25%**
EU 7c	Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali)	**1,65%**	**1,65%**	**1,65%**	**1,65%**
EU 7d	Requisiti di fondi propri SREP totali (%)	**10,25%**	**10,25%**	**10,25%**	**10,25%**
	Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)				
8	Riserva di conservazione del capitale (%)	**2,50%**	**2,50%**	**2,50%**	**2,50%**
EU 8a	Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%)	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
9	Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%)	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
EU 9a	Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
10	Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%)	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
EU 10a	Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%)	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
11	Requisito combinato di riserva di capitale (%)	**2,50%**	**2,50%**	**2,50%**	**2,50%**
EU 11a	Requisiti patrimoniali complessivi (%)	**12,75%**	**12,75%**	**12,75%**	**12,75%**
12	CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%)	**41,72%**	**35,09%**	**36,74%**	**34,51%**
	Coefficiente di leva finanziaria				
13	Misura dell'esposizione complessiva	**152.427.549**	**161.669.680**	**161.812.427**	**195.805.242**
14	Coefficiente di leva finanziaria (%)	**12,82%**	**11,64%**	**11,93%**	**11,19%**
	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva)				
EU 14a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
EU 14b	di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
EU 14c	Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%)	**0**	**0**	**0**	**0**
	Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale)				
EU 14d	Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
EU 14e	Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)	**3%**	**3%**	**3%**	**3%**
	Coefficiente di copertura della liquidità				
15	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media)	**58.206.121**	**55.408.472**	**54.966.650**	**40.412.985**
EU 16a	Deflussi di cassa - Valore ponderato totale	**40.116.283**	**40.928.027**	**38.542.121**	**45.104.702**
EU 16b	Afflussi di cassa - Valore ponderato totale	**11.759.502**	**15.906.980**	**13.710.929**	**50.901.104**
16	Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto)	**28.356.781**	**25.021.137**	**24.831.192**	**11.276.175**
17	Coefficiente di copertura della liquidità (%)	**205%**	**221%**	**221%**	**358%**
	Coefficiente netto di finanziamento stabile				
18	Finanziamento stabile disponibile totale	**79.042.667**	**83.022.319**	**86.308.533**	**100.920.226**
19	Finanziamento stabile richiesto totale	**57.805.751**	**57.885.947**	**68.060.830**	**91.054.883**
20	Coefficiente NSFR (%)	**137%**	**143%**	**127%**	**111%**

Modello IFRS 9/articolo 468-FL: Allegato I - Confronto dei fondi propri e dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria degli enti, con e senza l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti, con e senza l'applicazione del trattamento temporaneo in conformità dell'articolo 468 del CRR						
#	Componenti	31/12/2022	30/09/2022	30/06/2022	31/03/2022	31/12/2021
	Capitale disponibile (importi)					
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)	**19.536.554**	**18.817.155**	**19.310.517**	**21.912.136**	**21.377.646**
2	Capitale primario di classe 1 (CET1) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	**19.422.645**	**18.509.073**	**19.042.474**	**21.712.266**	**21.046.445**
3	Capitale di classe 1	**19.536.554**	**18.817.155**	**19.310.517**	**21.912.136**	**21.377.446**
4	Capitale di classe 1 come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	**19.422.645**	**18.509.073**	**19.042.474**	**21.712.266**	**21.046.445**
5	Capitale totale	**19.536.554**	**18.817.155**	**19.310.517**	**21.912.136**	**21.377.646**
6	Capitale totale come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	**19.422.645**	**18.509.073**	**19.042.474**	**21.712.266**	**21.046.445**
	Attività ponderate per il rischio (importi)					
7	Totale delle attività ponderate per il rischio	**39.099.231**	**43.421.636**	**42.918.454**	**51.244.840**	**47.660.702**
8	Totale delle attività ponderate per il rischio come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	**38.985.322**	**43.113.554**	**42.689.515**	**51.069.740**	**47.370.142**
	Coefficienti patrimoniali					
9	Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	**49,97%**	**43,34%**	**44,99%**	**42,76%**	**44,85%**
10	Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	**49,82%**	**42,93%**	**44,61%**	**42,51%**	**44,43%**
11	Capitale di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	**49,97%**	**43,34%**	**44,99%**	**44,99%**	**44,85%**
12	Capitale di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	**49,82%**	**42,93%**	**44,61%**	**42,51%**	**44,43%**
13	Capitale totale (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	**49,97%**	**43,34%**	**44,99%**	**42,76%**	**44,85%**
14	Capitale totale (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	**49,82%**	**42,93%**	**44,61%**	**42,51%**	**44,43%**
	Coefficiente di leva finanziaria					
15	Misurazione dell'esposizione totale del coefficiente di leva finanziaria	**152.427.549**	**161.669.680**	**161.812.427**	**195.805.242**	**189.629.949**
16	Coefficiente di leva finanziaria	**12,82%**	**11,64%**	**11,93%**	**11,19%**	**11,27%**
17	Coefficiente di leva finanziaria come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	**12,25%**	**10,70%**	**11,30%**	**11,10%**	**11,22%**

ART. 450: INFORMATIVA SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE

Le "Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche" intervengono sui meccanismi di remunerazione e di incentivazione, ovvero i criteri e le linee applicative attinenti ai sistemi di remunerazione ed incentivazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci, dei Dipendenti e dei Collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato.

Le “Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari” emanate dalla Banca d’Italia in data 30 marzo 2011, sono state abrogate dal 7° aggiornamento (18 novembre 2014) della Circolare di Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 che ha dato attuazione alle previsioni contenute nella CRD IV (Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013) in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari. Con successivi aggiornamenti succedutisi nel tempo l’Organo di Vigilanza ha poi più volte modificato tale disciplina in recepimento dei più recenti adeguamenti definiti dagli organismi comunitari.

La Banca ha quindi proceduto ad un’attenta analisi del disposto normativo vigente e a una declinazione dello stesso nella propria policy aziendale, in applicazione del principio di proporzionalità ivi richiamato, in base al quale le banche *“osservano le disposizioni secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività”*.

Sempre in ottemperanza a quanto previsto dal quadro normativo vigente, l’Assemblea dei Soci della Banca ha esaminato ed approvato l’«informativa ex post» in argomento prevista ai sensi dello Statuto Sociale che, opportunamente aggiornata con i dati consuntivi dell’esercizio 2020 - in conformità alle politiche di remunerazione aziendali ed ai sensi nella disciplina di riferimento è stata elaborata e licenziata dal Consiglio d’Amministrazione.

La Funzione di Internal Audit (esternalizzata) ha condotto una verifica sulla rispondenza delle prassi di remunerazioni adottate dalla banca alle politiche approvate ed alla normativa di riferimento. Da tale esame non sono emersi aspetti di criticità o particolari punti di osservazione ed a tal proposito viene espresso un giudizio di sostanziale adeguatezza delle prassi di remunerazione adottate non risultando le stesse in contrasto con la normativa di riferimento, le politiche di prudente gestione del rischio nonché con le strategie di lungo periodo. Anche la Funzione di Compliance ha attestato che la policy sulle politiche di remunerazione approvata dall’Assemblea dei Soci è coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme di riferimento o di altri standard di condotta applicabili alla Banca.

Conformemente ai criteri stabiliti nella Policy, sono state riconosciute nel 2022 forme di remunerazione variabile; non sono invece previsti piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

I criteri osservati per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione si rifanno a requisiti di competenza in coerenza con i principi di trasparenza, correttezza ed economicità ed i compensi corrisposti sono compiutamente documentati e proporzionati all'attività svolta.

Preso atto di tutto quanto sopra esposto il Consiglio di Amministrazione, con il particolare contributo degli Amministratori Indipendenti, ha comprovato ai Soci l'adeguatezza delle remunerazioni corrisposte nel corso dell'esercizio 2022 evidenziando che le politiche poste in essere dalla Banca risultano rispettose dei parametri e dei criteri richiamati dall'Autorità di Vigilanza, avvalorando la correttezza delle componenti remunerative variabili erogate e confermando che le stesse risultano sempre improntate al massimo contenimento dei costi, in linea con il perdurare del periodo di crisi contingente e in un'ottica di raggiungimento degli obiettivi di lunga scadenza.

Qui di seguito vengono inoltre forniti ulteriori informazioni qualitative e quantitative sui sistemi e sulle prassi di remunerazione ed incentivazione adottate dalla Banca nel corso dell'esercizio 2022. I dati quantitativi sulle prassi di remunerazione ed incentivazione sono stati aggregati in conformità a quanto richiesto dalla normativa di riferimento e vengono presentati secondo il principio della competenza economica, anche al fine di una maggior coerenza e collegamento con i dati indicati nel bilancio di esercizio.

Processo decisionale per la definizione delle politiche di remunerazione e incentivazione

(Art. 450 CRR, lettera a)

Le politiche di remunerazione di PRADER BANK sono formalizzate in un documento sulle "politiche e prassi di remunerazione e incentivazione" approvato dall'Assemblea Sociale. Il documento è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, ai fini della formulazione della proposta assembleare, sulla base di un progetto di revisione prospettato dall'Amministratore Delegato e con il parere favorevole dell'Organo di Controllo (Collegio Sindacale). A questo proposito si fa presente che la banca ha deciso di non istituire un Comitato di Remunerazione nell'ambito del Consiglio di Amministrazione attribuendo le relative funzioni al medesimo Organo Amministrativo con il fattivo apporto dei propri membri indipendenti. Il nuovo testo delle politiche remunerative è stato definito internamente all'esito di un'approfondita analisi da parte delle funzioni incaricate compreso l'aggiornamento del perimetro personale più rilevante. Non sono stati mutati sia l'impianto complessivo che l'architettura generale del sistema incentivante in quanto ritenuti tutt'ora coerenti e conformi.

Identificazione del personale più rilevante

In accordo con le previsioni del Regolamento delegato (UE) del 25/03/2021 n. 923, la Banca ha proceduto all'identificazione del personale che nel corso del 2022 è risultato categorizzabile come *"risk takers*", inteso come il personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio della Banca, in applicazione dei criteri qualitativi e dei criteri quantitativi delineati dal citato Regolamento 923/21.

Si riporta qui di seguito il personale inquadrabile come “personale più rilevante” in applicazione dei criteri qualitativi applicabili alla Banca:

- Membri dell’OFSS
- Presidente del C.d.A.
- Vicepresidente del C.d.A.
- Amministratore Delegato (e Direttore Generale)
- Vicedirettore Generale
- Chief Operating Officer (COO)
- Resp. Funzione Controllo Rischi (CRO)

Informazioni sul collegamento tra remunerazione e performance

(Art. 450 CRR, lettera b)

Il Consiglio di Amministrazione ai sensi dello Statuto è titolare delle decisioni in materia di sistemi di remunerazione. L’esercizio di questa funzione si esplica in primo luogo con la scelta di applicare i CCNL di categoria per gli eventuali dirigenti e per il restante personale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle politiche di remunerazione aziendali. In funzione di ciò il trattamento economico riconosciuto al personale è graduato secondo gli inquadramenti contrattuali ed in misura prevalente di carattere fisso e invariabile. I collaboratori esterni sono remunerati conformemente ai già citati criteri stabiliti dalle politiche aziendali. Il conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione sono anch’essi sempre ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza. Con riferimento alla parte variabile della remunerazione per l’Amministratore Delegato (e Direttore Generale), il Management e tutti i Collaboratori viene utilizzato un meccanismo di “management by objectives”, coerente con il raggiungimento dei risultati indicati dal budget per l’esercizio di riferimento e con obiettivi qualitativi finalizzati al presidio del rischio, alla conformità ed alla ricerca del massimo allineamento strategico, soprattutto per il management. Questi obiettivi vengono declinati all’interno dell’azienda e viene identificato l’impatto delle singole posizioni al raggiungimento dei relativi target. Sono previste erogazioni una tantum possono essere attribuite al Personale Dipendente che si è distinto in modo particolare; tali erogazioni a carattere individuale, di natura discrezionale e non continuativa, riconosciute in unica soluzione, sono di importo non significativo e debbono essere definite nel pieno rispetto del principio di sana e prudente gestione, con iter esplicitato e documentato.

Le caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, tra cui le informazioni sui criteri utilizzati per la valutazione delle performance e l’adeguamento ai rischi, le politiche di differimento e i criteri di attribuzione

(Art. 450 CRR, lettera c)

Le politiche di remunerazione della Banca si pongono l’obiettivo di creare valore nel tempo e perseguire una crescita sostenibile per gli azionisti, per le persone che ci lavorano e per i clienti e sono finalizzate anche ad attrarre, motivare e trattenere le persone, creando senso di identità e

sviluppando una cultura legata alla performance e al merito. Le remunerazioni degli Organi Sociali, secondo quanto stabilito dallo Statuto della Banca, sono in parte direttamente fissate dall'Assemblea, in parte determinate dal Consiglio di Amministrazione. Il compenso per il Presidente del Collegio Sindacale e per gli altri componenti del Collegio viene invece determinato in misura fissa dall'Assemblea dei Soci al momento della nomina fissando anche in quella sede i criteri per il rimborso delle spese. Nei confronti del personale dipendente la componente fissa si conforma, nella propria struttura, alle previsioni contrattuali vigenti. Il pacchetto retributivo riconosciuto al Personale può prevedere, oltre a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, l'attribuzione di beni in natura o fringe benefits, individuati sulla base della definizione fornita dalla normativa fiscale, che viene definita sulla base di criteri di equità interna e di valutazione della posizione professionale. Mediante il sistema di incentivazione si determina invece la componente variabile della retribuzione (cd. "bonus") a favore del Personale Dipendente che prevede meccanismi di computo modulati in ragione del ruolo svolto. La sostenibilità dell'ammontare complessivo massimo dei premi viene valutata in relazione alla stabilità della Banca e alla sostenibilità aziendale. Tale ammontare (bonus pool) e la sua ripartizione per fasce di funzioni viene determinato dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione del Piano Annuale. Tale "bonus pool" si attiva solo al raggiungimento di un "Risultato Annuale Minimo" composto da parametri legati all'andamento aziendale ed al rischio assunto dalla Banca: adeguato grado di patrimonializzazione espresso dall'indicatore Tier 1 Ratio; adeguato livello di liquidità operativa espresso dall'indicatore Liquidity Coverage Ratio, assenza di comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per la Banca. Il Consiglio di Amministrazione definisce annualmente, su proposta dell'Amministratore Delegato, le soglie numeriche e le condizioni che devono essere soddisfatte con riferimento al valore degli indicatori, affinché si possano considerare superati i "*gates*" di accesso al sistema di incentivazione. Il calcolo dell'effettiva componente variabile da erogare è legato al raggiungimento degli obiettivi individuali annuali assegnati a ciascun dipendente. Essi vengono determinati con la supervisione e in accordo con l'Amministratore Delegato (Direttore Generale) secondo una logica "top-down" sulla base degli obiettivi annuali approvati dal Consiglio di Amministrazione. Gli obiettivi annuali per ciascun ruolo vengono distinti in obiettivi chiave ed obiettivi collegati, al fine di differenziare il peso attribuito a ciascun risultato raggiunto, in funzione delle priorità aziendali.

L'erogazione della componente variabile come sopra indicata viene sottoposta a dei meccanismi di correzione legata ai risultati economici sia per la parte maturata ma non ancora erogata (condizione di "malus") sia per l'intera componente erogata (sistemi di "claw-back"). I sistemi di malus applicati ai pagamenti differiti della remunerazione variabile saranno legati al raggiungimento del "Risultato Annuale Minimo" sopra descritto. Per i sistemi di claw-back, applicabili alle quote di retribuzione variabile già pagate al personale, è previsto un periodo di 5 (cinque) anni durante i quali è possibile per la Banca rientrare in possesso (attivazione clausole claw-back) della componente già erogata nei casi di: comportamenti fraudolenti o di colpa grave del dipendente nello svolgimento del proprio ruolo a danno della Banca; comportamenti da cui è derivata una perdita significativa per la Banca; compensi corrisposti in violazione delle Disposizioni di Banca d'Italia e delle presenti politiche. Alle Funzioni aziendali di controllo sono precluse forme

di remunerazione variabile connesse ai risultati economici della Banca. La parte variabile deve essere di ammontare contenuto e può essere riconosciuta solo previa definizione di obiettivi legati alla sostenibilità aziendale.

Rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all'art. 94 par. 1 lett. g) della direttiva 2013/36/UE

(Art. 450 CRR, lettera d)

Le disposizioni di Vigilanza richiedono di bilanciare il rapporto tra la componente fissa e quella variabile, valutandolo anche in relazione alle caratteristiche dell'intermediario e delle diverse categorie di personale, in specie di quello rientrante tra il "personale più rilevante". A questo proposito, nelle Politiche remunerative aziendali, al fine di assicurare un prudente equilibrio fra le componenti fisse e variabili della remunerazione, per non limitare la capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, è stato fissato il limite massimo all'incidenza della componente variabile annua lorda sulla retribuzione fissa annua lorda, al 33%.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

In accordo con quanto definito dalle Disposizioni di Vigilanza e con le Politiche di remunerazione in vigore con riferimento all'esercizio 2022, si riportano le informazioni quantitative riguardanti l'attuazione delle politiche di remunerazione.

Modello EU REM1: remunerazione riconosciuta per l'esercizio

Modello EU REM1: Remunerazione riconosciuta per l'esercizio						
			a	b	c	d
			Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - funzione di gestione	Altri membri dell'alta dirigenza	Altri membri del personale più rilevante
1	Remunerazione fissa	Numero dei membri del personale più rilevante	8	1	2	2
2		Remunerazione fissa complessiva	89.656	78.900	561.806	197.316
3		Di cui in contanti	89.656	78.900	561.806	197.316
4		Non applicabile				
EU-4a		Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	-	-	-	-
5		Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	-	-	-	-
EU-5x		Di cui altri strumenti	-	-	-	-
6		Non applicabile				
7		Di cui altre forme	-	-	-	-
8		Non applicabile				
9	Remunerazione variabile	Numero dei membri del personale più rilevante	8	1	2	2
10		Remunerazione variabile complessiva	-	-	18.841	16.467
11		Di cui in contanti	-	-	18.841	16.467
12		Di cui differita	-	-	9.421	8.234
EU-13a		Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	-	-	-	-
EU-14a		Di cui differita	-	-	-	-
EU-13b		Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	-	-	-	-
EU-14b		Di cui differita	-	-	-	-
EU-14x		Di cui altri strumenti	-	-	-	-
EU-14y		Di cui differita	-	-	-	-
15		Di cui altre forme	-	-	-	-
16		Di cui differita	-	-	-	-
17	Remunerazione complessiva (2+10)		89.656	78.900	580.647	213.783

Modello EU REM3: remunerazione differita

Modello EU REM3: Remunerazione differita									
		a	b	c	d	e	f	Eu-g	Eu-h
		Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per periodi di prestazione precedenti			Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare nel corso dell'esercizio	Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare in successivi anni di prestazione	Importo complessivo delle correzioni effettuate nel corso dell'esercizio dovute a correzioni implicite ex post (ossia variazioni di valore della remunerazione differita dovute alle variazioni dei prezzi degli strumenti)	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta prima dell'esercizio, effettivamente versato nel corso dell'esercizio	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per il precedente periodo di prestazione che è stata maturata ma è soggetta a periodi di mantenimento
			Di cui importi che maturano nel corso dell'esercizio	Di cui importi che matureranno negli esercizi successivi					
1	Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	-	-	-	-	-	-	-	-
2	In contanti	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Altri strumenti	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Altre forme	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Organo di amministrazione - funzione di gestione	-	-	-	-	-	-	-	-
8	In contanti	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Altri strumenti	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Altre forme	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Altri membri dell'alta dirigenza	29.203	14.602	-	-	-	-	-	-
14	In contanti	29.203	14.602	-	-	-	-	-	-
15	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Altri strumenti	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Altre forme	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Altri membri del personale più rilevante	16.300	8.150	-	-	-	-	-	-
20	In contanti	16.300	8.150	-	-	-	-	-	-
21	Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Altri strumenti	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Altre forme	-	-	-	-	-	-	-	-
25	**Importo totale**	**45.503**	**22.752**	**-**	-	-	-	-	-

Modello EU REM4: remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio

Modello EU REM4: Remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio		
	EURO	a
		Membri del personale più rilevante che hanno una remunerazione elevata ai sensi dell'articolo 450, lettera i), del CRR.
1	Da 1 000 000 a meno di 1 500 000	-
2	Da 1 500 000 a meno di 2 000 000	-
3	Da 2 000 000 a meno di 2 500 000	-
4	Da 2 500 000 a meno di 3 000 000	-
5	Da 3 000 000 a meno di 3 500 000	-
6	Da 3 500 000 a meno di 4 000 000	-
7	Da 4 000 000 a meno di 4 500 000	-
8	Da 4 500 000 a meno di 5 000 000	-
9	Da 5 000 000 a meno di 6 000 000	-
10	Da 6 000 000 a meno di 7 000 000	-
11	Da 7 000 000 a meno di 8 000 000	-

Modello EU REM5: informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)

Modello EU REM5: Informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i
		Remunerazione dell'organo di amministrazione			Aree di business					
		Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - funzione di gestione	Totale organo di amministrazione	Banca d'investimento	Servizi bancari al dettaglio	Gestione del risparmio (asset management)	Funzioni aziendali	Funzioni di controllo interno indipendenti	Tutte le altre
1	Numero complessivo dei membri del personale più rilevante									
2	Di cui membri dell'organo di amministrazione	8	1	9						
3	Di cui altri membri dell'alta dirigenza				-	-	-	2	1	-
4	Di cui altri membri del personale più rilevante				-	-	-	1		-
5	Remunerazione complessiva del personale più rilevante	89.656	78.900	168.556	-	-	-	681.153	113.278	-
6	Di cui remunerazione variabile	-	-	-	-	-	-	28.841	6.467	-
7	Di cui remunerazione fissa	89.656	78.900	168.556	-	-	-	652.312	106.811	-

INFORMATIVA SULLE ESPOSIZIONI SOGGETTE A MORATORIE LEGISLATIVE E NON LEGISLATIVE E SULLE NUOVE ESPOSIZIONI ORIGINATE SOGGETTE A SCHEMI DI GARANZIA PUBBLICA

L'Autorità Bancaria Europea ha provveduto, in data 2 giugno 2020, ad emanare gli Orientamenti (EBA/GL/2020/07) relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della recente crisi sanitaria COVID-19, richiedendo informazioni relative a:

- finanziamenti oggetto di moratorie che rientrano nell'ambito di applicazione delle linee guida EBA/GL/2020/02, modificate poi dai successivi Orientamenti EBA/GL/2020/08 e Orientamenti EBA/GL/2020/15, emanati rispettivamente il 25 giugno 2020 e il 2 dicembre 2020 (i quali hanno esteso il termine entro il quale la moratoria deve essere annunciata e applicata);
- finanziamenti oggetto di misure di concessione (cd. Forbearance measures) applicate a seguito della crisi sanitaria (previsto solo per finalità segnaletica);
- nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o da altro Ente Pubblico.

Al 31 dicembre 2022, i nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica ammontano complessivamente a zero.

Nel complesso, sono state concesse 7 moratorie relative a mutui e 15 relative a contratti di leasing immobiliare. L'ammontare dei clienti per il quale la Banca non ha ravvisato condizioni idonee alla concessione della moratoria sono pari a zero. La quasi totalità delle erogazioni è rappresentata da esposizioni in bonis.

L'EBA, in data 16 dicembre 2022, ha pubblicato una comunicazione mediante la quale ha abrogato con decorrenza 1° gennaio 2023 gli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della recente crisi sanitaria COVID-19 (EBA/GL/2020/07).

Vengono pertanto di seguito fornite le informazioni richieste dagli orientamenti EBA/GL/2020/07 con riferimento al 31 dicembre 2022.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Modello COV_001: Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative							
	Valore contabile lordo						
		Esposizioni non deteriorate			Esposizioni deteriorate		
			Di cui esposizioni oggetto di misure di concessione	Di cui strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Stage 2)		Di cui esposizioni oggetto di misure di concessione	Di cui inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da meno di 90 giorni
Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria	**990.525**	**990.525**	**0**	**279.921**	**0**	**0**	**0**
di cui: a Famiglie	**783.629**	**783.629**	**0**	**279.921**	**0**	**0**	**0**
di cui: garantiti da beni immobili residenziali	**503.707**	**503.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
di cui: a Società non finanziarie	**206.896**	**206.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
di cui: a piccole e medie imprese	**206.896**	**206.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
di cui: garantiti da beni immobili non residenziali	**86.773**	**86.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito							Valore contabile lordo
	Esposizioni non deteriorate			Esposizioni deteriorate			
		Di cui esposizioni oggetto di misure di concessione	Di cui strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Stage 2)		Di cui esposizioni oggetto di misure di concessione	Di cui inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da meno di 90 giorni	Aflussi nelle esposizioni deteriorate
-6.081	**-6.081**	**0**	**-3.297**	**0**	**0**	**0**	**0**
-4.885	**-4.885**	**0**	**-3.297**	**0**	**0**	**0**	**0**
-1.588	**-1.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-1.196	**-1.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-1.196	**-1.196**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-569	**-569**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Modello COV_002: Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie									
	Numero di debitori	Valore contabile lordo							
			Di cui moratorie legislative	Di cui scadute	Durata residua delle moratorie				
					<= 3 mesi	> 3 mesi <= 6 mesi	> 6 mesi <= 9 mesi	> 9 mesi <= 12 mesi	> 1 anno
Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria	**0**	**990.525**	=	=	=	=	=	=	=
Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa)	**0**	**990.525**	**990.525**	**990.525**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
di cui: a Famiglie	=	**786.629**	**786.629**	**783.629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
di cui: garantiti da beni immobili residenziali	=	**503.707**	**503.707**	**503.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
di cui: a Società non finanziarie	=	**206.896**	**206.896**	**206.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
di cui: a piccole e medie imprese	=	**206.896**	**208.896**	**206.896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
di cui: garantiti da beni immobili non residenziali	=	**86.773**	**86.773**	**86.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 435, LETTERE E) ED F) DEL CRR

Il Consiglio di Amministrazione della PRADER BANK dichiara, ai sensi dell'articolo 435 comma 1 lettera e) e lettera f) che:

I. i sistemi di gestione dei rischi messi in atto dalla Banca, e descritti nel documento "Terzo Pilastro - Informativa al Pubblico sulla situazione al 31.12.2022" pubblicato dalla Banca stessa, risultano adeguati con il profilo e la strategia della Banca;

II. è stata correttamente definita la propensione al rischio della Banca per l'esercizio 2022 in termini di obiettivi di rischio ("risk appetite") e di "risk tolerance", adottando un set di indicatori con riferimento agli ambiti RAF di adeguatezza patrimoniale, di redditività, di liquidità/struttura finanziaria, di rischiosità e di peculiarità di business.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha monitorato la propensione al rischio confrontando, per ogni indicatore adottato, tali obiettivi di rischio con i corrispondenti valori rilevati.

Sulla base delle valutazioni effettuate, l'esposizione al rischio della Banca è risultata coerente con quella approvata dal C.d.A. e pertanto si ritiene che l'impianto RAF è risultato essere efficace e adeguato a garantire il rispetto delle finalità strutturali del sistema stesso.

Considerando il livello attuale del profilo di rischio coerente con le strategie operative previste dal Business Plan, la Banca mostra un adeguato e conforme livello di adeguatezza patrimoniale, con una tendenza di evoluzione dei rischi appropriata e sostenibile nei prossimi esercizi.

Il Consiglio di Amministrazione conferma che, al 31 dicembre 2022:

- i Fondi Propri (composti prevalentemente dal CET1) risultano adeguati rispetto ai requisiti patrimoniali obbligatori di Vigilanza;
- sono presenti margini patrimoniali sufficienti per operare nell'esercizio in corso, anche in condizioni di stress.

Di seguito viene riportato l'elenco delle già menzionate grandezze rispettivamente alla data del 31 dicembre 2022 e del 31 dicembre 2021:

DATI DI SINTESI		
GRANDEZZE PATRIMONIALI E RWA	**31/12/2022**	**31/12/2021**
Common Equity Tier 1 (CET 1)	**19.536**	**21.377**
Fondi Propri	**19.536**	**21.377**
Attività ponderate per il rischio (RWA)	**39.099**	**47.660**
RATIOS PATRIMONIALI, DI LEVA FINANZIARIA, DI LIQUIDITA' E TASSO	**31/12/2022**	**31/12/2021**
CET 1 Ratio	**49,96%**	**44,85%**
TIER 1 Ratio	**49,96%**	**44,85%**
TCR Ratio	**49,96%**	**44,85%**

DATI DI SINTESI		
Leverage Ratio	**13,09%**	**11,27%**
Liquidity Coverage Ratio (LCR)	**205%**	**285%**
Net Stable Funding Ratio (NSFR)	**136%**	**250%**
Assorbimento Rischio Tasso di Interesse	**2,79%**	**12,54%**

Bolzano, li 19/06/2023

PRADER BANK S.p.A. – AG
Il Presidente del C.d.A.
(f.to Johann Rieper)

ATTESTAZIONE SULLE POLITICHE E GLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA AI SENSI DELLA PARTE OTTO, ART. 431 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.876/2019

Il sottoscritto Josef Prader, in qualità di Amministratore Delegato della PRADER BANK SPA – AG

attesta,

tenuto conto di quanto previsto dall'art. 431, comma 3, del Regolamento Europeo n. 876 del 20 maggio 2019, che:

- il documento di "Terzo Pilastro - Informativa al Pubblico sulla situazione al 31 dicembre 2022" è stato redatto in coerenza con la normativa di riferimento e conformemente alla politica formale ed ai processi, sistemi e controlli interni della Banca.

Bolzano, li 19/06/2023

PRADER BANK S.p.A. – AG
L'Amministratore Delegato
(f.to Josef Prader)

PRADER . BANK

PRADER BANK AG - SpA
Rechtssitz - Generaldirektion
Sede legale e direzione generale:
Musterplatz - P.zza della Mostra, 2
I - 39100 Bozen-Bolzano (BZ)

Bozen-Bolzano
Musterplatz - P.zza della Mostra, 2
I - 39100 Bozen-Bolzano (BZ)
Tel. +39 0471 06 77 88
Fax +39 0471 06 77 89

Trento
Via Belenzani, 25
I - 38122 Trento (TN)
Tel. +39 0461 197 77 88
Fax +39 0461 197 77 89

Verona
Corso Porta Nuova, 31
I - 37122 Verona (VR)
Tel. +39 045 853 64 88
Fax +39 045 497 21 29

www.praderbank.com E-mail: info@praderbank.com PEC: praderbank@postecert.it

Steuer-, MwSt.- und Eintragungsnr. im Handelsregister Bozen - Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano e Codice Fiscale-Partita IVA 02364100210; Gesellschaftskapital - Capitale Sociale versato Euro 17.490.000,00; ABI-Nr. - Codice ABI 3306.8; Eingetragen im Bankenverzeichnis - Iscritta all'Albo delle Banche; Dem Einlagensicherungsfonds und dem Nationalen Garantiefonds angeschlossen - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia